



✉ Sede Legale e Amministrativa: C.so di Porta Vittoria n. 8 - 20122 Milano
☎ Tel/Fax +39 02 5519.2006 +39 02 5519.2236 Cell. 340 7373.421
@ www.coop-athena.it info@coop-athena.it

Società Cooperativa

Registrazione audio-video indagini difensive e arbitrati – Trascrizione – Stenotipia – Traduzioni – Interpretariato – Asseverazioni – Sincronizzazione audio-video – Duplicazioni audio-video da vari supporti – Scansione documenti e ocr – Digitalizzazione vecchi formati –

Corte d'Assise di Alessandria

Proc. Pen. 2/12 a carico di: Cogliati Carlo + 7
Udienza del 10 Novembre 2014

Società Cooperativa Athena

Il Presidente
Annamaria Valfi

INDICE

Arringa dell'Avv. Pulitanò

3



Alle ore 9.45 si apre il verbale.

Il Presidente procede con la costituzione delle Parti.

Arringa dell'Avv. Domenico PULITANÒ

AVV. PULITANÒ – Signor Presidente, signori della Corte, anticipo subito le tesi di fondo che saranno illustrate ed argomentate in questa discussione, e più ampiamente, e con note di dottrina e giurisprudenza, nella memoria che sarà depositata oggi stesso, alla fine. Primo argomento: non esiste nessun fatto di avvelenamento di acque destinate all'alimentazione nello scenario a cui l'Accusa si riferisce. Questo è il tema principale. Secondo argomento: anche l'imputazione di omessa bonifica è infondata in Diritto e in fatto. Terzo argomento: un processo a De Laguiche non è stato nemmeno impostato dall'Accusa, se intendiamo per processo una istruzione probatoria volta a verificare l'ipotesi di accusa, nel contraddittorio tra le Parti, con riferimento alla posizione specifica. E proprio perché il mio assistito è lontano dai fatti di cui è causa potrò tenermi anche io lontano dalle tante questioni particolari di dettaglio di cui si è parlato nel processo. Il discorso che mi prefiggo di svolgere, come si è capito dai punti indicati, è di radicale confutazione delle ipotesi di accusa, in fatto e in Diritto, partendo da dati di fatto non controversi.

Una congiunzione astrale ha fatto cadere questo mio impegno nel cinquantesimo anniversario della mia laurea in Giurisprudenza 10 novembre 1964; mi sento impegnato, anche da questa coincidenza personale, a presentare qui sollecitazioni e riflessioni su temi e problemi, su principi e valori di grande importanza, io credo, per

la nostra civiltà giuridica e morale. Seguirò un approccio che può, a prima vista, apparire paradossale: il tentativo di spiegare come sia potuto accadere che sia stata costruita, e portata a giudizio della Corte di Assise, un'accusa gonfiata e gravemente sbagliata. Spiegare come mai un'accusa così sbagliata sia potuta sorgere.

Parto da una notazione sull'ipotesi di accusa qui portata davanti alla Corte di Assise. L'oggetto di questo processo non è tra quelli consueti dei processi in Corte di Assise, è totalmente diverso, lontanissimo dal tipico delitto di Corte di Assise. L'omicidio volontario, un fatto ben definito, puntualizzato nel tempo, ben descrivibile, e normalmente ben descritto dall'Accusa, comprensibile per tutti.

Qui invece l'accusa si riferisce ad una vicenda di lunga durata, molto complessa, della quale il capo d'imputazione dà una descrizione generica, una fotografia al quanto sfuocata, di difficile decifrazione, nella sua sostanza di fatto, e nei criteri di valutazione normativa. A differenza dei tipici processi da Corte di Assise, che presentano spesso delicati problemi probatori, ma nella normalità dei casi non presentano problemi giuridici, specificamente giuridici di distinzione tra il lecito e illecito (confini della fattispecie). Il nostro processo ha ad oggetto invece un'accusa della quale è in discussione lo stesso fondamento normativo, l'asserito (dalla Accusa) fondamento normativo. E questa peculiarità del nostro processo, questa distanza dai normali processi da Corte di Assise, sollecita già un avvio di riflessione per la quale vorrei introdurre - e questo non lo troverete nella memoria - alcuni riferimenti tratti dall'aureo libretto di Beccaria, del quale si celebra quest'anno il 250° Anniversario.

C'è un proliferare di iniziative, di convegni. Ce n'è stato uno proprio in questi ultimissimi giorni nella mia facoltà di Milano Bicocca, e rileggendo le pagine di Beccaria in questa occasione mi sono soffermato su alcuni punti che possono essere di interesse per introdurre qui la nostra riflessione su questa peculiare accusa, che è

stata formulata dal Pubblico Ministero.

Primo punto, la sottolineatura di Beccaria sui limiti di legittimità del Diritto Penale. "Il Diritto Penale è una limitazione di libertà, fu la necessità del vivere associato che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà per costituire un deposito della salute pubblica, nella quale ciascuno vuole mettere il minimo necessario, quanto basta per indurre tutti quanti a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso e non giustizia, è fatto, non già diritto". Limite preciso di legittimità del Diritto Penale. Questo lo avrei detto comunque, lo avevo inserito come notazione finale, qui lo lego ad un discorso un po' ideologico, e forse troppo radicale, che Beccaria fa sul ruolo del Giudice, e sulla interpretazione.

Partendo dalla idea di un Diritto Penale ridotto al minimo necessario, Beccaria sottolinea la esigenza di assoluta chiarezza della Legge, e la riduzione - sostanzialmente - del giudizio a giudizio sulla verità del fatto. È necessario che un terzo, un Magistrato, giudichi della verità del fatto sulla base di una legge che distingue il lecito e l'illecito, e che non ha bisogno di interpretazioni. È una formula questa che oggi ci suona ingenua, e che non accetteremmo, ma mi piace sottolineare la istanza di valore che Beccaria intende esprimere in questo modo.

E propongo ancora una frase di Beccaria che mi sembra interessante, contenuta nel capitolo sulla Interpretazione delle Leggi. Dice: "Quando un Codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al Giudice altra incombenza che di esaminare le azioni dei cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto e dell'ingiusto non è un affare di controversa, ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti" eccetera, eccetera.

Mi piace sottolineare questa radicalità dell'approccio di Beccaria, la riduzione della

norma del giusto o dell'ingiusto a questione di fatto, non di controversia di valore.

Il Diritto penale dovrebbe partire da principi di valore espressi nelle norme, chiaramente comprensibili, non discutibili. E tutto si riduce alla questione di fatto.

L'imputato qui è lui l'autore dell'omicidio di cui discutiamo, o no? Ecco il paradigma al quale pensa Beccaria, e da questo paradigma noi siamo in questo processo lontanissimi, come cercherò di argomentare.

Vale la pena, nel tentativo di spiegazione di come sia potuto accadere che, ricordare qualcosa che sappiamo benissimo, come e quando è nata l'ipotesi di accusa. È nata nel 2008 l'accusa di avvelenamento, nel clima caldo della cosiddetta emergenza cromo dell'estate 2008. In quella situazione calda, in una situazione di incertezza, e in vista di indagini tutte da svolgere, il Pubblico Ministero iscrive il procedimento sotto l'articolo 439, indicato già nella comunicazione di reato 27 maggio 2008, a firma del dottor Maffiotti. Mossa da questo input, comunque insufficiente ad avvalorare l'ipotesi di avvelenamento ex articolo 439, l'indagine parte con riferimento alla ipotesi delittuosa più grave che potesse essere astrattamente formulata in relazione a problemi relativi ad acque. Punto di partenza per un'indagine da svolgere. In questa iniziativa del Pubblico Ministero presa in quel clima io vorrei leggere la buona intenzione di presa in carico di problemi importanti.

Sottolineo questo punto. Nello svolgere una critica radicale del discorso d'accusa, mi sento impegnato a rispettare quello che i filosofi chiamano principio di carità, vale a dire cercare di comprendere le altrui posizioni, presupponendo, in via di principio, buona fede e capacità razionale. Pieno rispetto per l'interlocutore. Ricerca di significati il più possibile comprensibili e ragionevoli, anche quando vi è discussione.

Come preannuncio di una critica che, pur da queste premesse, sarà rispettosamente radicale, vorrei dedicare al dottor Ghio, forse con un eccesso di presunzione,

l'appellativo shakespeariano di uomo d'onore, come fa Antonio nei confronti di Bruto, l'uccisore di Cesare, nel famoso discorso che motiverà il popolo a sollevarsi contro Bruto. Dell'accusa enorme iscritta a registro nella calda estate del 2008 il Pubblico Ministero è rimasto prigioniero, per sua libera scelta. Ha insistito sull'accusa più grave astrattamente costruibile. E io leggo in questo l'impegno in un ruolo decisamente di parte dentro un processo *adversary* combattuto dal nostro Pubblico Ministero fino in fondo. Ovviamente Accusa e Difesa sono legittimamente portatrici di contrapposti interessi parziali. Il Pubblico Ministero è Parte, siamo allo stesso livello, simmetricamente contrapposti dall'agone processuale. Questa è la logica del processo *adversary*, ciascuno si assume le sue responsabilità giuridiche e morali, di fronte a tutti.

Nella preparazione di una difesa che diversamente da quanto avviene di solito in Corte di Assise tocca importanti temi giuridici, piuttosto che questioni fattuali, io mi sono posto il problema: ma come parlare di Diritto davanti ad una Corte composta sia di chierici del Diritto (i Giudici di professione), sia i cosiddetti laici (Giudici popolari)? C'è bisogno, sento il bisogno di un linguaggio che sia davvero accessibile a tutti, chierici e laici. Ma un linguaggio che non banalizzi i problemi, e che anzi sappia e cerchi di mettere a fuoco, dentro ai problemi del Diritto, la loro sostanza di problemi accessibili alla ragione pubblica da parte di tutti, giuristi e non.

L'applicazione del Diritto, cui la Corte è chiamata, noi la definiamo come decisione di giustizia, evocando significati e valori dai quali il Diritto positivo intende essere strumento. Come filo conduttore e sfondo morale del discorso che cercherò di svolgere vorrei evocare uno dei grandi testi della cultura occidentale, il Faust di Goethe. Una scena bellissima del Faust che tocca i nostri problemi, nel senso che vedremo. C'è un giovane che si reca nel laboratorio-bottega di Faust per chiedere un

orientamento sugli studi da intraprendere. Non trova Faust, ma trova Nefistofele (il diavolo travestito da Faust), il quale dà risposte che ironicamente fanno trasparire critiche di Goethe alla cultura ufficiale del tempo, nei vari settori dello scibile umano e di possibili percorsi universitari. Ad un certo punto l'aspirante allievo dice di non essere incline a scegliere gli studi giuridici. Il vocabolo tedesco significa "erudizione giuridica". E Nefistofele dice che non può dargli torto in questa sua difficoltà di fronte a quel percorso. Non gli dà torto perché leggi e diritti (la legge scritta e le interpretazioni) si ereditano di generazione in generazione come una eterna malattia; la ragione diventa assurdo, il bene tormento. Lo dice Nefistofele, lo pensa Goethe su una situazione del tempo.

Vi è qui una sorta di paradossale invito a non coltivare l'erudizione giuridica, collegata un invito di Goethe a riflettere su qualcosa, di cui nelle facoltà giuridiche purtroppo non si fa questione, citazione testuale dal Faust. Purtroppo non si fa questione di un Diritto nato con noi, dice Goethe in un'epoca in cui si parlava di Diritto naturale. Oggi parleremmo di valori di ragionevolezza e giustizia che interpellano sia i Legislatori che pongono il Diritto, sia gli interpreti che cercano nel Diritto significati che ne facciano davvero un'arte del buono e del giusto, come dicevano i nostri antichi. E come certe tradizioni culturali - tra virgolette - che si ereditano come una eterna malattia, non consentono poi alla fine di riconoscere.

Oggi, come ieri, in un mondo che crede di essere illuminato e liberale, siamo esposti al rischio di seguire tradizioni più o meno erudite, o magari contingenti sollecitazioni, che producono nonsenso e tormento. E la responsabilità può essere di cattivi Legislatori, può essere anche di giuristi che interpretano male delle buone leggi.

E il Diritto Penale è particolarmente esposto a trasformarsi in insensato tormento, in nome della lotta contro cattivi di turno, veri e supposti. Populismo penale è stata

definita questa tendenza tra gli altri nel recente discorso di Papa Francesco ai penalisti di tutto il mondo. E cito testualmente: "Negli ultimi decenni si è diffusa la convinzione che attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali". È un monito autorevole, del quale varrà la pena tenere conto.

Qualche altra breve riflessione preliminare prima di entrare sui tre punti. Prima riflessione su come il dottor Ghio ha impostato, nella sua requisitoria, le questioni di interpretazione del Diritto. Perché questo consentirà di mettere a fuoco alcune premesse condivise, e ce ne sono molte. E questo consentirà di chiarire i problemi in discussione. Il punto condiviso che mi piace recuperare è il riconoscimento di principio fatto dal dottor Ghio della importanza della interpretazione letterale.

Le leggi, le parole del Legislatore si interpretano secondo il significato letterale; ci ha detto nella requisitoria. Priorità dell'interpretazione letterale. È un punto importante, e da questo punto di partenza partirà la mia critica verso un'impostazione di accusa che di questo dato di partenza si è sistematicamente dimenticata.

Vorrei precisare questo punto rapidamente. I significati attribuibili al testo normativo, l'aspetto letterale è il punto di partenza dell'interpretazione, è un limite invalicabile. Non risolve tutti i problemi. I problemi ermeneutici seri, i problemi di interpretazione non si dissolvono consultando un dizionario. È un po' ingenuo fare quello che il dottor Ghio ha detto di fare (andare a sfogliare la Garzantina), quando ci sono elaborazioni giuridiche molto più approfondite anche sui significati letterali.

È comunque importante questa partenza. Su questo tipo di problemi molto spesso io faccio riferimento al più illustre cittadino di questa città di Alessandria, Umberto Eco, uno dei nostri maggiori studiosi del linguaggio, il quale parlando della interpretazione di testi in genere sottolinea proprio questo punto: bisogna iniziare ogni discorso sulla libertà di interpretazione, da una difesa del senso letterale. Lo dice

Umberto Eco, uno studioso che più di altri ha approfondito i problemi della comunicazione linguistica, delle sue aperture e nelle sue difficoltà.

Dietro il riconoscimento della priorità dell'interpretazione letterale, nei discorsi del Pubblico Ministero, la interpretazione letterale dei testi di legge cede il passo ai riferimenti alla giurisprudenza. Riferimenti parziali all'autorità di alcune poche sentenze, talvolta poste in contrapposizione con altre.

I Giudici popolari, che sanno che i Giudici sono soggetti alla legge, si saranno certamente domandati quale sia il significato attribuibile ai precedenti giurisprudenziali. Io vorrei introdurre qui le parole di un autorevole filosofo del Diritto, Luigi Ferraioli, Magistrato in anni lontani, e che ha continuato a guardare con particolare attenzione ai problemi della giurisdizione del Diritto Penale.

In un recente scritto sulla democrazia attraverso i diritti Ferraioli ci ricorda che la forza dei precedenti ha il suo fondamento solamente della loro autorevolezza e plausibilità sostanziale. Non in una qualche loro autorità formale quale è quella che compete al potere legislativo. È la versione moderna dell'ideologia più estremizzata di Beccaria. Questo è il discorso che oggi dobbiamo svolgere.

La giurisdizione trae la sua autorevolezza dalla sostanza razionale dei discorsi che riesce a svolgere sulla legge. Non è fonte di Diritto la giurisprudenza. È vincolata alla legge, oltre che ovviamente alle semplici verità di fatto costituenti oggetto dell'accertamento. Anche il dottor Ghio sa benissimo che la giurisprudenza non è fonte di Diritto, e ha preso posizione, giusta o sbagliata che sia, di fronte ad indirizzi confliggenti su taluni punti che interessano il nostro processo. La giurisprudenza è un materiale importante di riflessione, non è la nostra stella polare in assoluto.

Di questi materiali terrò conto, le critiche che rivolgerò a talune poche sentenze si inseriscono in un quadro che la migliore giurisprudenza ha contribuito a costruire.

Ultima notazione di premessa, riguarda il linguaggio anche questa. Il linguaggio dell'Accusa. È stata utilizzata la retorica del pericolo, scenari pericolosi, rischiosi, ricollegati a veleni. Sono parole che fanno parte del linguaggio quotidiano e del vivere quotidiano, prima che del linguaggio del Diritto. Sono entrate nel linguaggio del Diritto secondo usi terminologici non sempre rigorosi, come ha rilevato una recente ed approfondita trattazione dei reati contro l'incolumità pubblica. Mi riferisco al volume di Alberto Gargani uscito l'anno scorso. Uno dei testi più elaborati sul nostro argomento. Qui mi interessa l'aspetto linguistico. L'uso di un linguaggio non sempre rigoroso. Parole come rischio e pericolo sono usate talora come sinonimi, talora con significati differenti; il linguaggio dei giuristi non coincide con quello degli scienziati. Questioni di parole, non le voglio drammatizzare, sono un dato di fatto di cui tenere conto.

Di fronte alla varietà degli usi terminologici abbiamo bisogno, di volta in volta, di capire di che cosa si parla; e soprattutto di differenziare, posto che le stesse parole (rischio, pericolo, magari veleno) vengono utilizzate con riferimento a situazioni tra di loro molto diverse. Il mondo dei pericoli è un mondo di situazioni graduabili.

Parliamo di pericoli alti e di pericoli bassi, differenziamo secondo quale criterio, che cosa caratterizza il mondo del pericolo inteso in termini generali come potenzialità di danno. Ce lo dice una formula che è stata richiamata da tante voci in questo processo.

Voci di questo processo e in un documento - da tutti richiamato - relativo alle analisi di rischio. Il pericolo è il prodotto di due fattori: gravità del danno (che potrebbe essere conseguenza del pericolo cagionato) e probabilità dell'evolversi del pericolo in danno effettivo. Gravità e probabilità. Sono i due fattori di pericoli che si collocano a diversi livelli di una ipotetica scala di gravità. La retorica del pericolo appiattisce tutto, usa un identico linguaggio, spesso emotivamente colorato, per parlare di

situazioni diverse, differenti, anche enormemente differenti, colorando il tutto con una carica emotiva che le parole rischio e pericolo trasmettono.

Tutto questo interessa anche il Diritto Penale, che si occupa di rischi. Vale la pena ricordare, mi si consenta di dire che anche questo è un discorso che rivolgo soprattutto ai Giudici popolari, perché noi giuristi lo sappiamo benissimo. Il Diritto penale si occupa innanzitutto di fatti produttivi di danno, di concrete lesioni.

Il nucleo, il vertice del Diritto Penale è fatto di delitti di danno offensivi (l'omicidio, l'uccisione). Il pericolo, l'interessarsi del pericolo è una anticipazione, è un allargamento dell'intervento penale in direzioni che, allontanandosi dal nucleo, comportano problemi via via più delicati, quanto più ci si spinga nel campo variegato dei pericoli. È una direzione di sviluppo importante nel Diritto Penale moderno, nel Diritto Penale di una società del rischio (come è stata definita la nostra), che ha moltiplicato i rischi insieme alla tecnologia, e che per altro consentono di rispondere ai rischi in modo efficace e fanno della nostra società del rischio la società in definitiva più sicura che ci sia mai stata nella storia dell'umanità.

I problemi ci sono, vanno affrontati e gli ordinamenti moderni li affrontano attraverso strumenti molto differenziati, commisurati alle diverse qualità del rischio da controllare. Dai delitti contro l'incolumità pubblica contenuti nel Codice Penale, alle numerose legislazioni speciali di sicurezza nei diversi settori, tra le quali il Diritto dell'ambiente.

Ricordo tutto questo per la importanza che gli aspetti linguistici, di retorica della comunicazione vorrei dire, hanno avuto nella costruzione dell'accusa in questo processo, e nell'eco mediatica che l'accusa ha avuto. Attenzione alle parole, e alle pericolose conclusioni che all'uso delle parole sono legate.

Vengo finalmente al primo argomento. L'insussistenza di avvelenamento di acque

destinate all'alimentazione. Non mi soffermo sui dati di partenza che tutti conosciamo, l'accusa di avvelenamento descritta nel capo 1) di imputazione, chiarita, delimitata, rispetto ad interpretazioni sbagliate, dalla ordinanza della Corte in data 27 marzo 2013 sulla questione della competenza territoriale.

L'ordinanza della Corte ha chiarito i limiti della ipotesi di avvelenamento. L'oggetto di quella ipotesi sono le acque della falda sottostante il sito industriale. Non è contestato un avvelenamento dell'acquedotto di Alessandria, né della rete interna dell'acqua potabile degli stabilimenti, né di pozzi privati ad uso potabile nell'area circostante lo stabilimento. È un punto indiscusso. La Corte ha chiarito qualcosa che anche il Pubblico Ministero ha detto, ed è un punto che merita di essere ricordato.

Una volta chiarita la ambiguità della formulazione del capo d'imputazione appare chiaro che la stessa ipotesi d'accusa delinea uno scenario che non implica nessun pericolo, legato all'uso potabile, dell'acqua dell'acquedotto di Alessandria. Nessun pericolo per le persone.

In questo capitolo io esaminerò il nucleo centrale dell'accusa, cioè l'asserita configurabilità obiettiva di un avvelenamento di acque destinate all'alimentazione. In tutto il periodo considerato nel discorso d'accusa, ed indipendentemente dalle cause.

Lascio per ora in sospeso tutte le questioni di fatto relative alle condotte contestate, ed all'evento attribuito ai singoli imputati. Dirò qualcosa nella parte terza.

La critica più radicale, e di per sé dirimente, contro la costruzione giuridica dell'accusa ex articolo 439 è già stata anticipata, nel corso del dibattimento, nella memoria depositata il 2 aprile 2014. È una critica ripresa anche da altri Difensori, e così si sintetizza: l'accusa di avvelenamento, quella in concreto sostenuta dal Pubblico Ministero, si riferisce ad acque che non sono mai state destinate all'alimentazione, e perciò non sono ricomprese nella fattispecie di cui all'articolo

439 Codice Penale. Di questa interpretazione dell'articolo 439 cercherò di illustrare il buon fondamento alla luce di qualsiasi criterio di interpretazione di testi normativi.

Interpretazione testuale, sistematica, teleologica, ovvero finalistica. Si tratta di una questione interpretazione del sistema penale vigente che a me pare di soluzione semplice, e di elementare ragionevolezza, che rende davvero semplice il nostro processo, tagliando fuori, come irrilevanti, una miriade di problemi di fatto, che invece resterebbero aperti ove mai si prendessero per buone le premesse giuridiche dell'accusa. Ed è proprio su questo punto chiave che cercherò di dare risposta ragionata al problema: ma come è potuto accadere che su questo punto vi sia stato uno sbandamento interpretativo? Che non parte dal nostro Pubblico Ministero, ma ha una sua storia, di cui poi dirò.

Prima di entrare sulla questione giuridica vale la pena dire qualcosa sul punto di riferimento fondamentale per l'Accusa, vale a dire la consulenza del professor Gilli, esperto di igiene e sanità pubblica che abbiamo sentito nell'udienza del 4 dicembre 2013. Il principale consulente del Pubblico Ministero, quello che ha esaminato il tema cruciale dell'accusa. Sintetizzo rapidamente i punti, che cosa ci dice di fatto la consulenza Gilli per quanto riguarda gli oggetti di nostro interesse.

Le acque ad uso potabile, pozzo 8, sono il post, non presentano problemi sanitari, rispetto a quelle acque non vi è una accusa che possa essere sostenuta. Le analisi di rischio, per le quali il professor Gilli ha rilevato problemi, riguardano acque destinate ad uso industriale che di fatto, allo stato attuale, sfuggono alla classificazione di potabilità. È su queste acque che il Pubblico Ministero ha mantenuto la linea di accusa, quelle che non sono destinate attualmente ad uso potabile, quelle ad uso potabile sono a posto.

Le acque di cui si è discusso nel dibattito, quelle che l'Accusa definisce

avvelenate, erano contaminate da anni, anzi da decenni, punto pacifico. Acque ad uso industriale, come attestato dallo stesso consulente del Pubblico Ministero. Non venivano attinte o distribuite per uso alimentare, non destinate ad uso potabile, nel senso letterale del termine. Ricordiamoci dell'importanza dell'interpretazione letterale. Pozzo 8, acque destinate ad uso potabile, nessun problema.

Nel dibattito dapprima il dottor Maffiotti, e poi altre voci, hanno introdotto un tema nuovo: un pozzo ad uso potabile non poteva esistere nell'area dello stabilimento, quanto meno dopo l'inizio della procedura di bonifica, ci sono zone di sicurezza. Come valutare, ai nostri fini, l'innesto ritardato ed enfatico di questo tema? Questo punto non giova affatto all'Accusa, e io lo sottolineo. Questo argomento suona, in buona sostanza, come una tacita retromarcia di una accusa gravissima. Ebbene, evidenzia la fragilità del discorso di accusa, posto che relativamente all'ipotesi di avvelenamento del delitto di Corte di Assise, di cui qui discutiamo, la questione, se il pozzo 8 potesse o non potesse essere autorizzato ad uso potabile, non ha assolutamente nulla da dire. Questo nuovo punto fa parte della retorica d'accusa, ma non dell'oggetto d'accusa.

A proposito del pozzo 8 il Pubblico Ministero ha detto e ripetuto, non senza fondamento, che pesca in zona dove è vietato pescare acqua potabile; ma si è ben guardato dal dire che era avvelenato. Il pozzo 8 per l'Accusa non è un argomento spendibile, e il Pubblico Ministero in definitiva non lo ha speso. L'accusa relativa al pozzo 8 è stata tacitamente abbandonata, e sostituita con la rilevazione retorica che lì non si doveva prendere acqua ad uso potabile.

La iniziale disattenzione dell'Accusa, rispetto al tema delle autorizzazioni, è forse da ricollegare - è una ipotesi, la presento come tale -, nell'ottica del Pubblico Ministero, alla manifesta irrilevanza del profilo amministrativo rispetto all'accusa enorme di

avvelenamento. E nell'ottica degli enti mi sembra ricollegabile ad una loro vistosa coda di paglia, posto che, quanto meno dal 1989, il Comune di Alessandria e l'Amag erano stati investiti dalla questione di usi potabili di acqua proveniente dallo stabilimento.

Cito qui il promemoria riservato per l'ingegner Battarra del 1988, più volte richiamato dal Pubblico Ministero. Ci dice il Pubblico Ministero, udienza 11 febbraio: "Quel promemoria evidenzia la preoccupazione del management di Ausimont, tant'è che si suggerisce di effettuare una attività di bonifica, e di cessare comunque di fornire acqua potabile per le case di Spinetta". Siamo al 1988.

Sappiamo anche che l'allacciamento alle utenze esterne, sollecitato dai cittadini, è avvenuto dopo un lungo ritardo ascrivibile alla esclusiva responsabilità della Amag.

Quanto all'autorizzazione, che è stata rinnovata nel 2004, che comprendeva il pozzo 8 insieme a tanti altri, la situazione di fatto era ben nota alla Provincia che l'ha concessa. Era una situazione che non presentava problemi sanitari. Può essere discutibile sul piano amministrativo, problemi sanitari di salute pubblica assolutamente nulla.

Nella requisitoria il Pubblico Ministero ha introdotto un altro argomento volto a sostenere la attualità della destinazione ad uso potabile. Che cosa ci ha detto il Pubblico Ministero? Ci ha ricordato che la falda di Spinetta Marengo è ricchissima d'acqua, un patrimonio idrico importante. Così ci ha detto nell'udienza dell'11 giugno. È compresa tra le risorse sotterranee idriche prese in considerazione dal piano di tutela delle acque della regione Piemonte, di cui ha parlato il dottor Maffiotti nell'udienza 24 aprile 2013, all'inizio del dibattimento.

Ci ha detto il Pubblico Ministero che abbiamo una qualificazione normativa, o comunque amministrativa della zona, con una zona di ricarica, e abbiamo - dice il

Pubblico Ministero - la prova concreta che più a monte questo acquifero è stato addirittura utilizzato per fare fronte a delle esigenze di una delle zone più deficitarie d'acqua della provincia di Alessandria. E che rilievo avrebbe questo?

Il Pubblico Ministero ha sostenuto che si deve considerare la falda complessivamente considerata, la destinazione attuale all'alimentazione, consegue all'essere l'acqua contaminata parte della stessa falda attinta per il consumo umano. Cito dalla memoria del Pubblico Ministero, pagina 49.

Questo argomento, gettato lì dal Pubblico Ministero, io credo senza particolare convinzione, mi ha fatto venire in mente un'antica favola. La prima poesia in latino che ho studiato sessant'anni fa. Erano andati a bere al fiume il lupo e l'agnello, *superior stabat lupo longaeque inferior agnus* (il lupo di sopra, l'agnello di sotto).

Immaginiamo l'agnello presso la falda sottostante all'alto piezometrico, e il lupo più a monte. Perché - chiede il lupo cattivo che vuole mangiare l'agnello - hai inquinato l'acqua che sto bevendo? Come posso farlo - risponde l'agnello - da te verso di me scende l'acqua.

Il Pubblico Ministero, che non è il lupo cattivo, ma forse metaforicamente vuole mangiare qualcuno, cerca anche lui una variante, meno sfrontata del lupo cattivo, ma più ipocrita. So bene che la mia acqua, qui a monte, non è avvelenata, ma tu molto più in basso hai comunque inquinato l'acqua del mio fiume.

Certo, in ipotesi astratta, l'articolo 439 può trovare applicazione ad acque di falda a due ovvie condizioni. Primo, che siano destinate ad uso potabile. Secondo, che siano avvelenate. Vivadio, questo chiede l'articolo 439. L'argomento del dottor Ghio dà rilievo ad acque non avvelenate a monte del sito industriale, come ha detto e ripetuto anche il nostro Pubblico Ministero più volte nella stessa udienza dell'11 giugno, a monte non vi è contaminazione, se non, secondo l'Accusa, in uno spazio

ristrettissimo per effetto dell'alto piezometrico. La grande risorsa idrica del territorio Alessandrino è senz'altro utilizzabile, è di fatto utilizzata, anche a scopo potabile, perché non è avvelenata. E per questa ragione è manifestamente privo di senso ricollegare - come fa invece il Pubblico Ministero più malizioso del lupo cattivo - la falda complessivamente considerata all'ipotesi di accusa, che è relativa ad un piccolo spazio a valle.

Quanto ai vari pozzi citati qua e là nel processo non hanno destinazione ad uso potabile, o se l'hanno avuta (come il pozzo Bolla) non sono mai risultati contaminati. Chi ha seguito il processo non ha mai sentito parlare di attingimento o distribuzione di acque avvelenate ad uso potabile. Mai.

Vengo finalmente al punto cruciale: la inesistenza del delitto da Corte di Assise favoleggiato dall'Accusa. È il problema dell'interpretazione dell'articolo 439: avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo. Lo inquadrano nel sistema. È un delitto contro l'incolumità pubblica nel sistema del Codice Penale. E ricordiamolo subito, perché ha rilievo interpretativo, prevede l'articolo 439, per il caso di realizzazione dolosa, qui contestata, la pena della reclusione non inferiore a quindici anni. E il massimo edittale, non indicato nell'articolo, è il massimo previsto in via generale per la reclusione, ventiquattro anni. La pena massima edittale, se eccettuiamo l'ergastolo. È un livello raramente raggiunto dalle pene edittali. Lo stesso dell'omicidio doloso in assenza di circostanze aggravanti. E il minimo edittale di quindici anni è vicino alla pena massima (sedici) prevista per il tentativo di omicidio non aggravato. Se dal fatto deriva la morte di taluno si applica l'ergastolo; la stessa pena prevista per il delitto di strage e per le ipotesi aggravate di omicidio.

Siamo ai piani alti, ai più alti del sistema penale. È per questo che siamo in Corte di

Assise, perché la contestazione è di un delitto situato all'apice della scala di gravità dei delitti e di severità delle pene. Tutto il sistema penale è costruito scalando le gravità dei delitti e delle pene, è ovvio la gravità, la severità del trattamento sanzionatorio esprime la valutazione legislativa di maggiore o minore gravità del tipo di delitto. Pene edittali, le più severe, come quella del 439, sono riservate ai delitti di massima gravità. Per i fatti meno gravi sono previste pene minori.

È nella logica di questo sistema che i fatti più gravi, le fattispecie più gravi siano fortemente selettive in ragione della gravità del fatto tipizzato. Ad esigenze di tutela più estesa, cautelativamente anticipata a livelli di pericolo meno ravvicinati, provvedono ovviamente alle figure, reati meno gravi anche nel Codice Penale, e poi i settori del Diritto Penale speciale, quelli che possiamo definire come Diritto Penale della sicurezza, tra i quali il Diritto dell'ambiente.

Questa è la struttura del sistema penale. La struttura complessiva del sistema penale dentro il quale la nostra ipotesi d'accusa va inquadrata. Non tutti gli illeciti sono uguali, una cosa è l'avvelenamento, altra è l'omessa bonifica.

Nessuno prenderebbe sul serio oggi il più noto dei paradossi degli stoici messi in circolazione duemila anni fa e più da Cicerone. Cosa diceva il paradosso degli stoici? Commettere un atto colpevole è come superare una linea di confine, quando lo hai fatto la colpa è stata commessa, e quanto tu proceda oltre, una volta che hai passato il confine, non ha rilevanza per l'aggravamento delle responsabilità, sei nel mondo dell'illecito, e sotto questo profilo tutti gli illeciti sono uguali. Questo è un dato formale. È un fatto illecito. Ma la replica al paradosso la ritroviamo già a quell'epoca, poco tempo dopo, in una satira di Orazio. Siamo sempre a duemila anni fa, a prima di Cristo. Quelli che pretendono che le colpe siano tutte uguali, si trovano in difficoltà quando vieni al vero. "*Sensus moresque repugnant*, si ribellano il buon senso, i

costumi, e la stessa utilità, madre del giusto e dell'equo”.

Risposta ovvia questa di Orazio, è la ragionevolezza, è la struttura elementare di un sistema penale che differenzia gravità dai delitti e severità delle pene. Non si deve punire con il terribile flagello - diceva Orazio - chi ha meritato una pena più lieve.

Non si punirà con diciotto anni di carcere una eventuale contravvenzione. Il buon senso e i buoni costumi vi ripugnerebbero.

Vediamo allora di mettere a fuoco che cosa fonda la particolare gravità, la massima gravità del fatto delittuoso tipizzato dall'articolo 439. La gravità del fatto delittuoso si identifica con la gravità dell'offesa. L'avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione è un delitto di pericolo per l'incolumità pubblica, di una pluralità indefinita di persone. La domanda sulla gravità del delitto deve allora essere riformulata come domanda sulla gravità del pericolo. Quali sono gli elementi che fondano la gravità, la massima gravità del delitto tipizzato dall'articolo 439?

È evidente che deve trattarsi di un pericolo particolarmente elevato, così grave che per chi lo abbia volontariamente cagionato il Legislatore ha ritenuto giustificata una pena da quindici a ventiquattro anni di reclusione, e l'ergastolo in caso di effettivo verificarsi di eventi di morte. Eventi di morte presi in considerazione dal Legislatore come un possibile, prevedibile esito. Prevedibile sviluppo dell'avvelenamento incriminato. Pene così severe sono appropriate per gli autori di un attentato criminale contro l'incolumità pubblica, di gravità paragonabile a quelli di strage e di epidemia; gli altri delitti apicali del titolo contro l'incolumità pubblica. Un fatto più grave di tutti gli altri delitti contro l'incolumità pubblica.

E a questo punto l'interprete ragionevole si chiederà: da che cosa dipende la particolare gravità di questo crimine da Corte di Assise, all'apice della scala di gravità dei delitti contro l'incolumità pubblica? Ricordiamo la formula che definisce

il pericolo come prodotto dei due fattori gravità del danno (che potrebbe essere conseguenza del pericolo) e probabilità dell'evolversi del pericolo in danno effettivo.

Il livello più elevato di pericolo risulterà evidentemente dalla combinazione di entrambi i fattori. Elevata probabilità che derivi un danno particolarmente elevato.

Questo ci dice la ragion sistematica, una elementare ragionevolezza. Vediamo allora quali elementi di fattispecie, nell'articolo 439 Codice Penale, fondino la massima gravità del pericolo meritevole, del pericolo per l'incolumità pubblica meritevole della severissima pena da quindici a ventiquattro anni di reclusione.

Ecco il punto allora della interpretazione sistematica, razionale e letterale ad un tempo. Sia l'entità del danno temuto, sia il grado di probabilità del danno, dipendono evidentemente dal combinarsi degli elementi dei quali si compone la fattispecie tipica. E quindi vengono in rilievo due elementi. Dal testo della norma emergono. Primo, l'avvelenamento quale manipolazione particolarmente pericolosa della sostanza che ne sia oggetto. Questo punto sarà approfondito più avanti, mi limito qui a ricordare che l'ordinamento penale prevede manipolazioni pericolose, ma meno pericolose, quelle previste dalla norma gemella, per così dire, dell'articolo 440 (corrompimento, adulterazione di acqua). Vi sono poi altre fattispecie di pericolo che pure hanno a che fare con sostanze di vario genere. Ma ne parleremo dopo.

Ci interessa qui concentrarci sul secondo fattore della gravità del pericolo, che è l'oggetto dell'avvelenamento definito - testualmente - come: acque destinate all'alimentazione. Con un'aggiunta: prima che siano attinte o distribuite per il consumo (su cui mi soffermerò adesso). Mi interessa sottolineare questo aspetto: il tramite che porta dall'evolversi del pericolo in danno, con probabilità particolarmente elevata, è la effettiva destinazione alimentare della sostanza o acqua avvelenata.

È da questa effettiva destinazione che deriva la elevata probabilità del pericolo e

perciò la elevata, la massima gravità del pericolo di cui l'articolo 439 si occupa. È il punto fondamentale questo, vorrei sottolinearlo in modo particolarmente sottolineato. Ci possiamo domandare, vale la pena domandarsi a questo punto: perché nell'articolo 439 viene in rilievo solo l'avvelenamento prima, e non dopo che l'acqua sia attinta o distribuita per il consumo? Vale la pena domandarcelo, anche se la risposta poi ci apparirà molto semplice, perché il pericolo di danno per la integrità fisica di persone, innescato dall'avvelenamento prima dell'attingimento o distribuzione, dopo l'attingimento o distribuzione è più ravvicinato. Ed è a questo punto che può tradursi in danno. Il danno connesso all'avvelenamento passerà attraverso l'attingimento o distribuzione. Che senso ha allora questo limite della fattispecie prima dell'attingimento o distribuzione? A prima vista parrebbe in controtendenza rispetto alla logica di sviluppo della situazione. In realtà una spiegazione c'è, forse è stata data anche da altri, ma mi si consenta di tornare. Prima dell'avvelenamento, rispetto all'attingimento, emerge con evidenza la direzione della tutela verso la incolumità pubblica di una pluralità indefinita di persone.

Se l'avvelenamento fosse su acque già attinte o distribuite, il pericolo riguarderebbe persone determinate. Avrebbe anche questo rilievo penale, come tentativo di omicidio aggravato dall'uso del mezzo benefico, ai sensi dell'articolo 577 del Codice Penale.

La direzione offensiva è concentrata in un ambito più ristretto. Il riferimento al prima, nell'articolo 439, al prima dell'attingimento, guarda alla messa in pericolo di una cerchia più ampia di persone non ancora individuate. Un pericolo che potrà tradursi in danno di persone che in concreto abbiano poi bevuto l'acqua avvelenata, dopo che questa sia stata attinta o distribuita. Ecco allora la ricostruzione della situazione.

La destinazione all'alimentazione, ad uso potabile nel nostro caso, implica come è normale il passaggio dell'acqua ad una effettiva distribuzione per il consumo che attualizza, rende concreto il pericolo insito nel precedente avvelenamento.

L'avvelenamento rilevante ex articolo 439, quello ritenuto meritevole di pena severissima, ha ad oggetto acque non ancora attinte o distribuite, ma il cui attingimento, o distribuzione, ad uso potabile, è il naturale sviluppo della situazione su cui il fatto delittuoso è intervenuto.

In tale situazione, e soltanto in essa, si spiegano la valutazione di massima gravità del fatto, e la massima severità punitiva. Chi avvelena l'acqua del pozzo pubblico dell'acquedotto, prima che da questa si dipartano le deviazioni verso i singoli, commette un crimine contro l'incolumità pubblica, perché ha esposto a pericolo l'incolumità, la vita di una pluralità indeterminata di persone. L'avvelenamento dopo si concretizza su bersagli individualizzati. In ogni caso è la concretezza del pericolo legata alla normale destinazione ad uso alimentare che fonda il massimo livello di pericolo per l'incolumità pubblica. I buoni interpreti della legge prendono sul serio questa delimitazione chiaramente espressa dalla lettera della legge ed imposta - l'unica interpretazione coerente - con la razionalità interna del sistema di tutela dell'incolumità pubblica, nel quale l'articolo 439 è collegato al vertice. Tutti gli argomenti usati dall'interprete ragionevole delle norme giuridiche convergono su questa interpretazione.

Il Pubblico Ministero non ha preso in considerazione l'argomento della massima gravità del pericolo, così come l'ho esposto ora, ma dopo aver letto la sintetica memoria di aprile ha focalizzato la sua attenzione sui rapporti tra l'articolo 439 e altre fattispecie di delitto (strage, tentato omicidio) per argomentare, da questi confronti, che l'articolo 439 non richiede un dolo specifico di morte (e fin qui sono senz'altro

d'accordo) né una potenzialità letale.

Lascio tra parentesi questa questione sovrastimata dal Pubblico Ministero, che la potenzialità letale sia o non sia un carattere indispensabile del delitto di avvelenamento non è un passaggio necessario dell'argomentazione qui da me svolta.

Ciò che mi interessa è l'idea della massima gravità all'interno del sistema. Agganciare, come qualche interprete ha fatto, senza successo, l'articolo 439 all'idea di potenzialità letale, potrebbe essere un ragionevole modo di delimitare la fattispecie. Per il mio discorso non è necessario, ciò che interessa è che siamo al piano massimo, al più elevato di tutti quelli nei quali si articola la scala di gravità dei delitti. Un piano massimo nel quale l'articolo 439 è accostato ai delitti di strage e di tentato omicidio.

Nella sostanza anche le argomentazioni del dottor Ghio danno per scontata questa esigenza. Lo dicono in modo un pochino involuto e curioso laddove il dottor Ghio si occupa del confronto tra l'articolo 439 e il tentato omicidio. La pena prevista dall'articolo 439 è più grave, ed entrambe le figure, anche se sono legate all'incolumità pubblica l'una, e ad incolumità individuale l'altra, in realtà sono confrontabili, è in gioco comunque l'incolumità di persone. E il dottor Ghio ci ha detto che il disvalore specifico, quello che specifica la maggiore severità dell'articolo 439, rispetto al tentato omicidio, è proprio la direzione lesiva verso l'incolumità pubblica, cioè di una pluralità indeterminata di persone. "Quindi è chiaro - cito testualmente dalla requisitoria - che il disvalore dell'articolo 439 è enormemente superiore a quello di chi vuole uccidere la moglie con il veleno; che non è una condotta che mette in pericolo chissà quali soggetti".

Certamente il dottor Ghio, dicendo queste cose, non ha inteso bagatellizzare il tentato uxoricidio, si è un po' lasciato trascinare dalla retorica. Ma proprio questo mi

interessa notare: la retorica dell'accusa, di fronte all'accostamento tra avvelenamento e tentato beneficio ha sentito il bisogno di caratterizzare l'avvelenamento con un disvalore enormemente superiore al tentativo di uxoricidio con veleno. Retorica per retorica mi sia consentito di calcare l'accento su questo punto. Il tentato uxoricidio con veleno non mette in gioco tante persone, vivadio è un attacco diretto alla vita, e allora l'avvelenamento deve collocarsi ancora più su. Questo ci ha detto il dottor Ghio. Non è una considerazione da poco.

Se l'interpretazione del sistema è questa, se l'unica interpretazione ragionevole dell'articolo 439 come delitto apicale è questa, allora come è potuto accadere che vi siano stati slabbramenti interpretativi, fino al punto da collegare l'articolo 439 alla situazione di cui discutiamo in questo processo? Questo richiede spiegazioni. E questo cercherò di illustrare con uno sguardo alla storia, perché è nella storia che troviamo una chiave di come sia potuto accadere che la interpretazione ragionevole, un tempo indiscussa, sia stata messa pericolosamente in discussione.

Uno sguardo alla storia ci riporta agli Anni Settanta del secolo scorso, il periodo in cui si è manifestata una crescente sensibilità per i problemi dell'ambiente, obiettivamente gravi. Non c'erano disposizioni specificamente pensate per tale tutela. Il Diritto dell'ambiente sappiamo comincia a prendere forma con la Legge Merli del 1976 sulla tutela delle acque dall'inquinamento. Il primo pezzo di ciò che poi diventerà il Diritto dell'Ambiente, amministrativo prima, che penale. In un contesto normativamente povero si pose il problema se, pur in assenza di uno specifico Diritto dell'ambiente, nel Diritto vigente all'epoca potessero essere rintracciati eventuali strumenti utilizzabili per la tutela di beni ambientali, ed in particolare per le acque.

Ed è in quel contesto che cominciano a svilupparsi delle tendenze verso una applicazione in materia ambientale di norme del Codice Penale, sulla base di

interpretazioni estensive, applicazioni nuove di vecchie norme rivisitate in chiave di strumento dell'ambiente. Danneggiamento di acque, articolo 635, e anche si è pensato i delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel Titolo VI. Anche l'articolo 439 o l'articolo 440. Si parte con alcune sentenze parecchie spregiudicate, sentenze o altri provvedimenti cautelari degli Anni Settanta dai quali anche il nostro Pubblico Ministero ha preso le distanze. Ci ha detto nella requisitoria: ma io non seguo linee della vecchia giurisprudenza d'assalto, seguo linee diverse. Vedremo adesso come la impostazione giuridica del Pubblico Ministero sia figlia della giurisprudenza d'assalto degli Anni Settanta e Ottanta del Secolo scorso.

Sviluppo l'analisi di più nella memoria, ma qui riassumo come punti di riferimento per la illustrazione del problema sono le sentenze in Primo Grado, Tribunale di Savona, e in Appello Corte di Appello di Genova, primi Anni Ottanta, ma per fatti risalenti ad epoca precedente, relativi all'inquinamento di un ramo del fiume Bormida, attribuito a scarichi industriali della Acna di Cengio. Siamo parecchio più a valle di qua. Il riferimento al Bormida è una pura coincidenza.

Vi è una sentenza di condanna in Primo Grado per articolo 440 (la norma strutturalmente simile alla nostra), e una sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Genova. Ciò che ci interessa qui rilevare è come la sentenza del Tribunale di Savona, che afferma la responsabilità dei direttori di stabilimento ai sensi dell'articolo 440, propone una interpretazione dichiaratamente evolutiva, estensiva, rispetto a quella che fino a quel momento era la interpretazione assolutamente incontrovertita. Il Tribunale dà atto che, secondo l'interpretazione prevalente in passato, il concetto di destinazione all'alimentazione è da intendere in senso diretto ed immediato. Acque destinate all'alimentazione, sarebbero solo quelle destinate ad essere bevute, oppure quelle impiegate per cucinare. Ma ritiene il Tribunale che tale

interpretazione, adatta alla *ratio* storica della norma, svuota di contenuto la norma incriminatrice in un contesto di inquinamento diffuso che coinvolge largamente il patrimonio idrico. I fatti sono andati così, l'inquinamento idrico si diffonde, quella interpretazione restrittiva, storicamente adatta alla *ratio* della norma, sarebbe inattuale. Vi sarebbe un'esigenza molto avvertita negli ultimi tempi, dice il Tribunale, di allargare l'ambito della norma adeguandola alla mutata realtà di fatto, anche a tutela del patrimonio idrico nel suo complesso.

E qui il Tribunale si rifà ai provvedimenti precedenti, ad un'ordinanza del Pretore di Genova che aveva ritenuto l'articolo 440, negli Anni Settanta, addirittura applicabile alle acque destinate all'alimentazione. E così il Tribunale conclude che il concetto di destinazione all'alimentazione sarebbe da intendere in senso più snello, indiretto e immediato, nel senso di ritenere destinata all'alimentazione anche l'acqua di superficie che serve alla coltivazione delle piante e per l'abbeveramento del bestiame. E su questa base è arrivata a condannare, per corrompimento doloso di acque, i direttori di stabilimento. Interpretazione estensiva che venne immediatamente criticata. Sugli argomenti pro e contro rinvio alla memoria.

Mi interessa rilevare che un critico attento di questo tipo di argomentazioni è stato svolto dall'uomo simbolo, dal primo uomo simbolo dell'impegno giudiziario per la tutela dell'ambiente, Gianfranco Amendola, protagonista di lungo corso sul fronte ecologista. Rinvio alle argomentazioni di Amendola presentate nella memoria.

Aggiungo che la sentenza del Tribunale di Savona è stata smontata, è stata riformata dalla Corte di Appello di Genova che ha riaffermato la interpretazione, fino a quel momento, indiscussa. Sono tutelate dagli articoli 439 e 440, solo le acque destinate in modo immediato e diretto all'alimentazione umana. Già nei lavori preparatori del Codice Penale risultavano chiaramente escluse dalle fattispecie quelle acque di cui

non sia fatto uso alimentare, anche se adoperate per altri scopi, come irrigare, innaffiare, lavare. Se vi fossero poi sostanze alimentari inquinate o avvelenate da acque, allora il problema si porrà casomai - dice Amendola - per le sostanze alimentari, ma non per le acque.

Che cosa ci ha detto il dottor Ghio a proposito dei pretori d'assalto? Ha tenuto a prenderne le distanze, e ci ha detto, come fosse un distacco da interpretazioni massimaliste, che non sono tutelate dall'articolo 439 le acque nere, le acque fognarie. Non mi risulta che nessuno abbia mai pensato che le acque nere siano tutelate dall'articolo 439. Anche le sentenze più estensive degli Anni Settanta e Ottanta hanno fatto riferimento a queste cose: acque dei fiumi, come il Bormida o il Naviglio Grande, acque di falda.

Nel periodo successivo, nei decenni tra queste prime applicazioni e l'oggi, la fattispecie di avvelenamento di acque e sostanze destinate all'alimentazione molto raramente è entrata nell'arena processuale. È un punto che tutti hanno sottolineato, compreso il Pubblico Ministero, che ha parlato di poche sentenze da lui raccolte.

È importante rilevare - e anche qui ripeto cose già dette, ma è importante ripeterlo - non constano condanne per avvelenamento doloso. È pure scarsa, un po' meno scarsa, ma comunque scarsa, la giurisprudenza sulla fattispecie gemella di corrompimento e alterazione. Nella quale la casistica prevalente riguarda l'utilizzazione di sostanze pericolose nell'allevamento di animali, un problema che non interessa il nostro problema delle acque.

In materia di avvelenamento, o meglio in materia di destinazione delle acque, i richiami giurisprudenziali del Pubblico Ministero sono due sentenze della Corte di Cassazione che sono imputazioni di avvelenamento colposo, ex articolo 452, che trattano problemi diversi da quello che qui interessa.

Sono punti già toccati da altri Difensori, ma io aggiungerò delle notazioni nuove, che credo non prive di interesse. Prima sentenza citata nella memoria del Pubblico Ministero come l'unica che si occupa espressamente del tema con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 439. Cassazione 8 marzo 1984 Bossi. Il tema che interessa il Pubblico Ministero è ovviamente il nostro, quello della destinazione attuale o potenziale all'alimentazione umana. Ma non è il tema della sentenza Bossi.

Il ricorso dell'imputato poneva un problema diverso, quello delle acque batteriologicamente non pure, che sosteneva essere estranee all'ambito di tutela di cui all'articolo 439.

Il dottor Ghio è stato, io credo, fuorviato dalla massima pubblicata. La sentenza, che produrrò, non è pubblicata. La memoria del Pubblico Ministero riporta fedelmente una massima che non corrisponde al testo della sentenza, se non nella prima frase della quale ha già parlato un collega (mi pare il collega Sassi). Dice questa massima: "Le acque considerate nell'articolo 439 sono solo quelle destinate all'alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici della potabilità secondo la legge e la scienza". È un problema estraneo al nostro processo, la cui soluzione non serve affatto all'Accusa. Gli interpreti delle norme, poste a tutela dell'incolumità pubblica, hanno sempre avuto ben chiaro che ciò che rileva non sono i caratteristici biochimici della potabilità, bensì l'uso effettivo e reale delle acque a scopo di alimentazione. Anche acque non pure vengono in rilievo, sono tutelate se effettivamente destinate all'alimentazione. Questo dice la sentenza.

Nella massima ci sono altre frasi le quali si devono alla fantasia del massimatore, la motivazione della sentenza, a differenza della massima, non parla mai di acque potenzialmente destinabili. E c'è da aggiungere che nel caso di specie l'imputazione si riferiva ad acque, a pozzi privati che di fatto erano utilizzati per uso potabile, come

si evince dalla motivazione relativa al danno subito dal Comune di Massa. "Intervenuto economicamente per ripristinare - cito dalla sentenza - un servizio non più utilizzabile, quello di attingere acqua per uso alimentare".

Il mio commento: anche le massime pubblicate, mettendo talvolta in circolazione una giurisprudenza, che non esiste, rischiano di produrre frutti avvelenati.

Ulteriore notazione. La sentenza confermata dalla Cassazione è - pensate - una sentenza di amnistia. In Primo Grado c'era stata condanna a otto mesi di reclusione. Un contesto che non fa minimamente pensare a problemi collocabili a livelli apicali. Sentenza di amnistia.

L'altra sentenza citata nella requisitoria del Pubblico Ministero è Cassazione 2007 numero - eccetera - che ha annullato con rinvio una sentenza che afferma in modo del tutto apodittico la sussistenza dell'avvelenamento. Non spiega, in altre parole, da quali elementi abbia dedotto che il cromo versato nel rio avesse determinato l'avvelenamento delle acque. Il dottor Ghio vi vorrebbe leggere una tacita conferma della interpretazione estensiva del concetto di acque destinate all'alimentazione, ma non è così. La Corte di Cassazione in questa sentenza ha accolto il motivo relativo al pericolo, il cui accoglimento assolve gli altri motivi del ricorso.

Citazione testuale: "Gli altri motivi sono assorbiti, la sentenza della Cassazione non li ha presi in considerazione, ritenendo, a ragione o a torto, tutti assorbiti dall'accoglimento del motivo che ritiene fondato. Quello il cui esame ha logica priorità - dice la Cassazione, a ragione o a torto - riguardando il tema della effettiva verifica dell'evento di avvelenamento".

Accolto questo motivo, con l'affermazione di un importante principio di ricostruzione restrittiva della fattispecie, sul quale tornerò più avanti, gli altri motivi sono stati ritenuti assorbiti, e quindi non oggetto di esame.

Avrebbe la Corte dovuto comportarsi diversamente, come ritiene il dottor Ghio? Avrebbe dovuto esaminare i motivi secondo un diverso ordine di priorità? Poiché la Corte non lo ha fatto, a mio avviso non lo ha fatto correttamente, poiché comunque la Corte non lo ha fatto, la sentenza va letta per quello che è. E ciò che ha detto riguarda i caratteri dell'avvelenamento, non il punto che interessa al dottor Ghio.

Potremmo anche lanciarci in congetture su che cosa avrebbe mai detto la Corte di Cassazione del 2007 sul concetto di acque destinate all'alimentazione, ove mai avesse ritenuto di dover seguire un diverso ordine di priorità. Dalla sentenza non è certamente dato desumerlo. Congettura per congettura ne propongo anche io una diversa da quella del dottor Ghio, ma forse più plausibile. La mia congettura è che i Giudici del 2007 abbiano ritenuto, non solo logicamente corretto dare la precedenza al problema dell'avvelenamento, alla interpretazione restrittiva di cui diremo. Ma forse hanno anche ritenuto preferibile, nell'ottica della nomofilachia, dare indicazioni di principio su come impostare il problema, e forse non inopportuno evitare il confronto su altri oggetto di discussione.

Vale a dire, affermando criteri rigorosi di definizione e di prova scientifica dell'avvelenamento come fatto pericoloso, nella sentenza del 2007 la Corte di Cassazione ha additato alla strada per una selezione e controllo delle ipotesi di accusa. Una strada che può e deve essere seguita indipendentemente da ogni ulteriore problema.

Che cos'altro troviamo nella poca giurisprudenza in materia? La configurabilità del reato è stata affermata talora nel caso di contaminazione di acque di falda che rifornivano pozzi, la cui contaminazione si è quindi trasferita su pozzi destinati ad uso potabile. Avvelenamento di pozzi quindi. È stato escluso il reato in relazione ad acque di falda utilizzate per l'abbeveraggio di animali, ma non destinate al consumo

umano. È stato escluso il delitto nell'importante processo tante volte richiamato sul Petrolchimico di Porto Marghera. Escluso il delitto contro l'incolumità pubblica, nel caso di contaminazione di acque inadatte a qualunque tipo di sfruttamento, non attingibili e che portano un contributo insignificante alla contaminazione dei sedimenti e del biota della laguna. La sentenza della Corte di Cassazione del 2006.

Non è dunque corretto affermare che la giurisprudenza sia compatta nel fare rientrare le acque di falda nella severa tutela penale specificamente apprestata dagli articoli 439 e 440. La Giurisprudenza si è impegnata in distinzioni attente ai caratteri delle specifiche situazioni, escludendo in ogni caso il delitto laddove una destinazione alimentare sia comunque esclusa dalla situazione concreta.

In dottrina, nella dottrina più attenta, cito ancora Gargani, vi è un'altra osservazione, che è rimasta ai margini di tutto il dibattito giurisprudenziale: la classificazione codicistica di delitti di comune pericolo mediante frode. È sotto questa etichetta che troviamo l'articolo 439. Il riferimento alla frode addita un connotato oggettivamente insidioso. Un'insidia tesa alla comune fiducia e attesa circa la non pericolosità delle sostanze e bevande che pervengono al consumo. Pur non implicando un profilo soggettivo di frode, questa classificazione è meno impropria di quanto, a prima vista, potrebbe sembrare. Ci domandiamo quando, come nel nostro caso, vi è uno stato di contaminazione noto e monitorato, e le acque non sono utilizzate per fini alimentari? Dove mai starebbe l'insidia, il rischio di un via libera all'uso potabile di acque contaminate? Proprio le voci d'accusa hanno coralmemente insistito sui divieti normativi di utilizzazione. C'è la bonifica in corso, ci sono zone di rispetto.

Ci ha detto il Pubblico Ministero all'udienza 11 giugno: "Prescindendo dal tema della pericolosità, tutta questa acqua non può essere utilizzata per uso potabile". Vivadio, siamo d'accordo. Ma se così è, che senso ha parlare anche di potenziale utilizzabilità

fino a quando l'utilizzazione è vietata? Tutto questo ci mostra come, contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, il quadro giurisprudenziale non può affatto essere considerato espressivo di un diritto vivente nel senso da lui sostenuto.

Quantitativamente esigua, la giurisprudenza ha espresso orientamenti diversi e cangianti nel tempo. Le poche sentenze della Cassazione hanno riguardato contesti specifici e dato risposta ad argomenti introdotti in quei contesti. Questioni importanti, anzi decisive, non mi risultano finora sollevate. E comunque non sono state oggetto di discussione. C'era un'interpretazione originaria delle fattispecie gemelle 439 e 440, che non era in discussione fino ai primi Anni Settanta, coerente con il testo della legge che parla di destinazione alimentare, e non di destinabilità; imposta dunque dal principio di legalità. Ciò che è destinabile all'alimentazione non è ancora destinato all'alimentazione. E questa è la interpretazione che la Corte genovese, e Gianfranco Amendola, uomo simbolo del nuovo corso di tutela dell'ambiente, hanno immediatamente riaffermato - Amendola già negli Anni Settanta - opponendosi allo slabbramento operato da una interpretazione dichiaratamente evolutiva. La cui portata estensiva, cioè rispetto alla originaria interpretazione, era ben chiara agli innovatori di assalto degli Anni Settanta. Ho citato in questo senso la sentenza del Tribunale di Savona, che parla di allargare l'ambito della norma.

Questo indirizzo giurisprudenziale, come ha rilevato unanime la più approfondita e recente dottrina, finisce con il negare valore al requisito limitativo concernente la destinazione specifica delle acque espresso dalla lettera e imposto dalla *ratio* del delitto apicale contro l'incolumità pubblica. Spostando il confine dalla effettiva destinazione alla astratta destinabilità, dalla protezione del bene della salute pubblica si è via via passati - dice Gargani - alla tutela del bene ambientale, quale referente di valore in grado di ampliare i margini di applicazione della fattispecie in esame.

Nel recepire questo indirizzo, dichiaratamente estensivo, il dottor Ghio nella parte destinata al concetto di acque destinate all'alimentazione si è dimenticato della priorità della interpretazione letterale. Il linguaggio stesso da lui usato rispecchia uno slittamento concettuale, la formula usata dal Legislatore viene, anche verbalmente, sostituita con la formula diversa della potenziale attingibilità ed utilizzabilità.

Siamo fuori dall'interpretazione letterale, siamo fuori anche dall'interpretazione sistematica e teleologica della fattispecie apicale del sistema di tutela della incolumità pubblica trasformata, rivista, ed allargata in norma di tutela del bene ambiente. Qui il dottor Ghio ci ripropone una linea e anche una formulazione che si ritrova in una sentenza - in un'unica sentenza per quanto mi consta - della Corte di Cassazione del 1997, relativa ad un'impostazione di corrompimento colposo. Una sentenza la quale afferma essere appunto sufficiente la potenziale attingibilità ed utilizzabilità, e così anche il dottor Ghio. Perché dovrebbe bastare questo, quando secondo il significato corrente, destinazione attuale e destinabilità potenziale non sono sinonimi?

La sentenza del 1997 dà la seguente motivazione, che è poi quella del dottor Ghio. "Ritiene la Corte che le acque, quale risorsa naturale nella loro purezza, siano l'oggetto specifico della protezione legale, ancorché non astratte dal sottosuolo, come recita l'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, numero 36". La legge all'epoca vigente, disposizioni in materia di risorse idriche, poi sostituita da altre.

Risposta. Che mi pare scontata: certo, le acque come risorsa naturale sono un oggetto di protezione giuridica. Sono ovviamente, per definizione, l'oggetto di protezione considerato dalla legge speciale sulle risorse idriche. Ma questo oggetto è ben diverso, va ben oltre la protezione della salute pubblica da pericoli gravissimi posti in essere da fatti di spiccata criminalità, e perciò meritevoli di pene particolarmente severe. Siamo su un altro piano.

La tutela della risorsa idrica richiede una rete normativa molto più ampia di quanto non sia la criminalizzazione di fatti di spiccata pericolosità. Utilizzare la Legge Speciale sulle risorse idriche quale criterio di interpretazione estensiva, espansiva, della fattispecie apicale del sistema dei delitti contro l'incolumità pubblica, è un vero e proprio stravolgimento sistematico fatto da questa sentenza della Cassazione, e seguito dal dottor Ghio in modo espresso. Cito anche qui dalla sua requisitoria, dal punto in cui è andato alla ricerca di un fondamento teleologico della sua tesi.

L'articolo 439 ci ha detto: certamente tutela la salute pubblica, ma la tutela tutelando anche indirettamente l'acqua. E quindi non dimentichiamo dell'enorme importanza, l'enorme sensibilità che in questi anni si è sviluppata in relazione ai beni ambientali e alla tutela che tutelando questi si realizza per la tutela della salute pubblica. Qui si ha sempre in mente la tutela della salute pubblica, non voglio stravolgere l'oggetto giuridico del reato. Ma certo, come dire, il Legislatore, soprattutto nell'interpretazione che ne dà la giurisprudenza, il cosiddetto diritto vivente, fa particolare attenzione alla tutela di un bene centrale nella vita di tutti noi. Ho letto questa frase perché mi sembra la sintesi del pensiero del dottor Ghio, il quale reca dunque la sua interpretazione del delitto contro l'incolumità pubblica, del delitto apicale, alla tutela delle acque. Tutela indiretta, ci dice il dottor Ghio. E ci dice anche di non volere stravolgere l'oggetto giuridico del reato, ma di fatto lo stravolge.

Lo stravolge con l'assumere, a perno della sua argomentazione, proprio la tutela indiretta delle acque, perché è proprio in nome della tutela delle acque che si opera quello stravolgimento e allargamento della fattispecie penale. Allargamento della fattispecie, mirato alla tutela della risorsa idrica in quanto tale, al di là del limite segnato da un riconoscibile pericolo per la salute pubblica, cioè per il bene giuridico cui il Codice Penale ha inteso apprestare la tutela da aggressioni. Tutela specifica da

aggressioni gravi e gravissime meritevoli di pene severe e severissime. Tutto questo stravolgimento tratta le norme del Diritto criminale del nucleo centrale e più severo del Diritto penale, come se fossero piegabili, sensatamente piegabili ad una funzione di chiusura sanzionatoria di discipline di settore.

È una impostazione, certo, motivata da buone intenzioni di tutela delle risorse idriche. Tutela di beni importanti. Ma è una linea che arriva a stravolgere radicalmente, in un senso fortemente autoritario, il sistema del Codice Penale, e gli stessi equilibri successivi, gli stessi equilibri complessivi del sistema giuridico, così come si è successivamente sviluppato. Ci troviamo oggi di fronte ad un assetto normativo che chiaramente distingue la tutela dell'incolumità pubblica, affidata alle severe norme del Titolo VI del Codice Penale, dalla tutela dell'ambiente, affidata a normative speciali, e presidiata da altre norme penali, ovviamente meno severe.

Vorrei sottolineare qui che la Corte di Cassazione, anche nel caso che abbiamo visto, investita di ricorsi relativi a contestazioni di avvelenamento colposo, o di corrompimento, non è mai stata chiamata a confrontarsi con l'argomento - quello centrale nel mio discorso - che addita come rilevante e decisivo per la interpretazione sistematica, la pena edittale elevatissima prevista dall'articolo 439.

Ricordiamo nel caso della sentenza Bossi il ricorso dell'imputato era contro una sentenza di amnistia addirittura. Livelli modesti dentro il sistema penale.

L'argomento della massima gravità della pena prevista dall'articolo 439, una indicazione chiaramente ricca di significati di razionalità sistematica e ragionevolezza normativa, questo riferimento è andato perso, è rimasto al di fuori dal confronto giurisprudenziale nelle poche sentenze che, sia il dottor Ghio, sia io, abbiamo raccolto. La scarsa giurisprudenza non ha mai avuto occasione di confrontarsi con questo problema cruciale.

Se così stanno le cose posso anche concludere che alla fin fine il dottor Ghio ha puntato tutto sulla supposta autorità di una giurisprudenza che è ancora più scarsa di quanto egli non abbia ritenuto. Ha chiamato erroneamente in causa quelle due sentenze su cui ha posto l'accento. Ha chiamato in causa una isolata sentenza in definitiva, quella del 1997, sprovvista dell'autorevolezza razionale necessaria a fondare la forza del precedente. Sprovvista di autorevolezza, non solo per l'esiguità numerica, ma anche e soprattutto per non essersi mai confrontata con gli argomenti qui prospettati. Argomenti decisivi per la ricostruzione del sistema, ma che non sono emersi nei casi concreti. E la giurisprudenza non si è confrontata con questo.

Potrà essere un punto paradossale e sconcertante, ma è così. Il problema cruciale della interpretazione teleologica, sistematica e letterale della confluenza di tutto questo, verso una ovvia esigenza di interpretazione restrittiva del delitto apicale contro l'incolumità pubblica, tutto questo è sfuggito all'attenzione giurisprudenziale, perché di fatti realmente apicali, quanto a gravità, non vi è mai stata discussione. Potremmo dire allora che sul terreno giurisprudenziale ci siamo trovati di fronte a questioni di approfondimento di problemi interpretativi specifici, relativi ad un complesso di norme che la poca giurisprudenza in materia ha finora visto non a tutto campo.

In questo processo pongo in questi termini alla Corte un problema nuovo, non certo nella soluzione, che già si trova chiarissima nella originaria interpretazione testuale, razionale e sistematica degli articoli 439 e 440, ma è nuovo nei termini in cui l'ho in concreto prospettato. E mi sento dire che se così è la Vostra decisione avrà, essa sì, la autorevolezza della soluzione ragionata ad un problema importantissimo, cui finora non è stata dedicata, in sede giudiziaria, la dovuta attenzione. Questo è il senso della decisione che Voi pronuncerete, con una cognizione completa di causa legata

all'essere Voi Corte di Assise di Alessandria in questo momento davanti, per la prima volta forse, ad un problema così cruciale per la tenuta complessiva dell'ordinamento penale in questo settore di così vitale importanza. Chiuderei questa parte e chiederei un piccolo break.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. La Corte rientra in aula e si procede come di seguito.

AVV. PULITANÒ - Vengo al secondo elemento della fattispecie dell'articolo 439, cosa debba intendersi per avvelenamento. Qui il discorso sarà, per tanti aspetti, più semplice perché posso partire da una premessa condivisa con il dottor Ghio, da lui espressamente evidenziata laddove ci ha detto che quello tipizzato dall'articolo 439 è un finto reato di pericolo presunto, posto che il Giudice non può esimersi dall'accertare che l'avvelenamento crei pericolo per la pubblica incolumità. Cito dalla memoria a pagina 25. D'altro canto l'esigenza di un effettivo accertamento del pericolo è affermato sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, e qui è esemplare la già citata sentenza del 2007 della Cassazione, quella sul cromo versato nel rio.

Di fronte alla contestazione dell'articolo 439 il Giudice è tenuto anzitutto ad accertare che si sia verificato l'avvelenamento, termine che ha pregnanza semantica tale da rendere deducibili in via normale il pericolo per la salute pubblica, il bene giuridico tutelato oggetto del reato. Accertamento in concreto del pericolo, anche se il pericolo non è espressamente menzionato nel 439, come è invece nel 440. Ma questo non significa che il 439 delinea una fattispecie meno pericolosa. È che il pericolo è implicito nel concetto di avvelenamento. In questo senso si parla di pregnanza semantica del concetto. È un termine entrato in uso in dottrina e che la Cassazione ha

ripreso. Il concetto di avvelenamento con la sua pregnanza semantica assorbe in sé il medesimo requisito che la diversa formula dell'articolo 440 esprime parlando rendendole pericolose per la salute pubblica. Il pericolo non è qualcosa che si aggiunga all'avvelenamento, ma è carattere costitutivo dell'avvelenamento, nella norma giuridica, come nelle concezioni correnti di che cosa si intenda per avvelenamento. Ci potranno essere incertezze nelle applicazioni, ma anche nel linguaggio comune veleno e avvelenamento sono concetti che evocano la massima insidia. Non c'è bisogno di andare a cercare sul dizionario, come un po' curiosamente ha fatto il dottor Ghio. Ma quello che conta è il risultato.

Nel capitolo avvelenamento il tema che mi interessa discutere è il significato della consulenza del professor Gilli, il principale consulente del Pubblico Ministero, quello che il Pubblico Ministero ha assunto, sbagliando, ma che di fatto ha assunto come base della sua accusa. È su questo punto che mi soffermerò più che su altri.

Questo argomento lo svolgo lasciando tra parentesi quello già trattato. Ragiono come se un problema di acque destinate all'alimentazione ci fosse, ma mi soffermo sull'altro aspetto.

Mi interessa sottolineare come il Pubblico Ministero ha impostato il discorso. Nell'iniziare l'esame dibattimentale del professor Gilli, all'udienza 4 dicembre scorso, il Pubblico Ministero ha avuto cura di far precisare dal suo consulente che non gli era stato chiesto di verificare se l'acqua oggetto di analisi avesse o meno una destinazione ad uso potabile, quindi il potenziale uso potabile lo ha preso come un assioma. Non lo ha valutato nella consulenza. Testuale dal Pubblico Ministero.

Siamo qui al cuore della impostazione d'Accusa, che è fondata, dichiaratamente, su un assioma postulato a priori, sottratto a qualsiasi verifica. L'Accusa assume a premessa, non già ad oggetto di prova, un potenziale uso potabile. È una premessa

che il Pubblico Ministero riversa, come premessa vincolante, per il lavoro del suo consulente. Premessa di un calcolo teorico, da sviluppare secondo certi parametri, calcolo teorico di un rischio potenziale riferito ad uno scenario per definizione ipotetico. Uno scenario che tutti, compreso ovviamente il dottor Ghio, che ne è l'ideatore, tutti sappiamo non corrispondente alla situazione reale. La consulenza Gilli è stata tutta costruita su questo. Definita analisi di rischio, l'attività svolta dal professor Gilli è basata su modelli matematici da lui indicati.

Lo ha scritto nella relazione: "percorso metodologico su quanto riportato nel documento A, criteri metodologici per l'applicazione del rischio ai siti contaminati". Sostanzialmente il modello dell'ente ambientale americano, Environmental Protection Agency, è il modello più consolidato ed utilizzato, ci ha detto il professor Gilli.

Nel documento Apat, che è in atti, è esplicita l'attenzione che esso "non ha carattere normativo, è finalizzato a fornire un punto di riferimento teorico ed applicativo per tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, ricercatori, professionisti ed operatori, che si trovino a dover redigere e/o valutare progetti di bonifica di siti contaminati".

Nel controesame il professor Gilli ha dato atto che il documento Apat riguarda la coerenza tra siti contaminati e azioni di contaminazione, la necessità di classificare lo stato di contaminazione ai fini dell'eventuale bonifica dei siti. La relazione Gilli parla di progresso tecnico-scientifico, che correlando dati tossicologici a livello di esposizione permette di stimare quantitativamente il rischio derivante dall'esposizione a sostanze tossiche e/o cancerogene. Attraverso un processo graduale - ci spiega Gilli - si perviene alla definizione del rischio espresso come prodotto del valore della tossicità della sostanza, pericolosità, per il fattore di esposizione ad un certo contaminante, che rappresenta la assunzione critica

giornaliera. R (rischio) uguale E (esposizione) per T (tossicità del contaminante). È questa la formula della valutazione. Il modello matematico applicato assume a premessa - ci ha spiegato Gilli in udienza - una esposizione ipotizzata dal modello perdurante per tutta la vita.

Proviamo a riassumere questo scenario, delineato dal Pubblico Ministero e dal suo consulente, nel linguaggio in uso del mondo penalistico. L'assioma, dichiaratamente controfattuale, postulato dal Pubblico Ministero, e recepito dal suo consulente come premessa dei suoi calcoli, colloca l'analisi, così come il consulente l'ha svolta, su un piano che qualsiasi penalista direbbe che non è il piano del pericolo concreto da accertare, avendo riguardo ad una situazione reale. È pacifico che nessun sfidante di Spinetta, nessun occasionale passeggero per quelle parti è mai stato esposto al rischio calcolato dal professor Gilli; che invece postula come assioma addirittura una esposizione continuativa (perché quello vuole il modello del calcolo, il postulato imposto dal Pubblico Ministero). Postulato, uno scenario che si sa essere inesistente.

Mi sono domandato, e ci domandiamo qui: possiamo dire che saremmo sul piano comunque di un pericolo presunto? Dovremmo quanto meno aggiungere una presentazione importante. Si tratterebbe di un pericolo, calcolato in uno scenario immaginario, nel quale l'etichetta di pericolo presunto avrebbe, né più né meno, che il significato di pericolo inesistente, una finzione direbbe il linguaggio giuridico tradizionale, non una presunzione che qualcosa esista, in base all'*id quod plerumque accidit*. Proprio finzione, non presunzione. Uno scenario di fantasia assunto a elemento di un calcolo, combinato con i dati analitici di cui tanto si è parlato, ma nel calcolo tutti i dati analitici sono collegati ad un elemento essenziale posto in rilievo nella formula del calcolo, che è postulato come assioma ed indipendente da qualsiasi verifica.

Su questo punto hanno insistito tanti colleghi, è ovvio che sia così, è un punto centrale, ed è per questo che mi permetto di spendere un minuto anche ripetitivo. Gli esperti del Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero e tutti quanti, sappiamo benissimo che la probabilità di uso potabile di quelle acque contaminate, di cui si è parlato, è una probabilità zero oggi, domani e per un tempo indefinito. Un rischio inesistente anche per le ragioni che proprio l'Accusa ha richiamato più volte. C'è in corso la bonifica, ci sono divieti normativi di utilizzazione. Quelle acque - è pacifico - non sono mai state destinate ad uso potabile, e non sarebbero legittimamente destinabili ad uso potabile, fino a compiuta bonifica. La situazione esistente è vista e vissuta come indisponibilità, palese inutilizzabilità della risorsa idrica falda industriale fino a che non sia risanata. È impensabile che un uso potabile vi sia fino a che non sia dato dalle Pubbliche Autorità il segnale del risanamento.

Quale che sia il significato teorico dell'esercizio teorico che il Pubblico Ministero ha chiesto al suo consulente, la formula che definisce il pericolo, prodotto dell'entità e della probabilità del danno potenziale, ci dice che nel nostro caso il pericolo è zero. Il prodotto di qualsiasi numero moltiplicato per zero è zero. Altro che pericolo concreto.

È interessante a questo punto cercare di capire, o meglio il senso delle impostazioni del Pubblico Ministero laddove ha cercato di sostenere che i calcoli del suo consulente, riferiti al dato controfattuale di esposizioni prese come assioma, possano servire da base di un'accusa di avvelenamento. Nella requisitoria il dottor Ghio si è posto questo problema, si è posto in più punti nelle udienze della requisitoria, e ha creduto di poter dare risposta affermativa sulla base dell'indirizzo interpretativo da lui seguito. Ci ha detto questo. Se l'articolo 439 è applicabile ad acque destinabili, ma non attualmente destinate all'alimentazione umana, allora un'analisi di rischio

sarebbe possibile appunto e soltanto in relazione ad una esposizione virtuale.

Questo ci ha detto il Pubblico Ministero, piegando la logica dell'analisi del rischio a servizio della sua discutibile interpretazione. Ed ha ammesso, in questa impostazione, di avere posto al suo consulente un vincolo che è estraneo, ed anzi in contrasto con il modello di valutazione del rischio, del modello normale di valutazione del rischio, se la formula richiamata anche dal Pubblico Ministero va presa sul serio. Mi riferisco alla formula Rischio uguale Esposizione per Tossicità; dove il valore esposizione, vivadio, nella formula posta a base delle analisi di rischio, è una esposizione non postulata per assioma, ma calcolata. E il vincolo posto dal Pubblico Ministero: assumere un valore di esposizione preso per assioma, premessa assiomatica, e non oggetto dell'analisi; questo vincolo è stato posto dal Pubblico Ministero in un'ottica del tutto estranea alla finalità per la quale è stato pensato e viene utilizzato il modello del *risk assessment* nei documenti delle agenzie regolatrici, cui hanno fatto riferimento i consulenti sia dell'Accusa che della Difesa.

Quel modello di analisi del rischio, quello del modello Epa e Apat, è un modello che può eventualmente interessare nella prospettiva per la quale tale modello è stato pensato, cioè - e ce lo ha detto chiaramente il dottor Gilli - una valutazione fissata a verificare eventuali necessità di bonifica, correlate allo stato di contaminazione del sito sullo sfondo di criteri normativi pertinenti appunto a tale tipo di problema. Per l'ordinamento italiano vigente i criteri adottati dal Testo Unico dell'Ambiente.

Il professor Gilli, quando ci ha parlato degli sfondi normativi che stanno dietro la sua analisi del rischio, dietro quel tipo di analisi, ci ha parlato della legislazione ambientale, non dei delitti contro l'incolumità pubblica. Applicare quel modello, quello dell'analisi del rischio, per la ricostruzione del delitto di avvelenamento, significa né più né meno, ancora una volta, che azzerare ogni differenza tra i

presupposti dei problemi di bonifica e i problemi legati all'accertamento, alla definizione del livello di massimo pericolo necessario ad integrare il più grave dei delitti contro l'incolumità pubblica. È la solita confusione che qui torna a ripetersi sotto altri angoli visuali.

Ma c'è di più. Nel nostro caso, come si è detto, il modello normale dell'analisi rischio, pensato per la bonifica, e non per i delitti apicali, è stato deformato con l'adattamento *ad hoc* richiesto dal Pubblico Ministero. Vale a dire, con l'inserimento, tra le premesse del calcolo, della esposizione inesistente, presa per assioma, sottratta all'analisi. Questa cosiddetta analisi di rischio, come il Pubblico Ministero l'ha chiesta al consulente, e il suo consulente l'ha effettuata, non è la valutazione di un rischio sanitario effettivo, e non è nemmeno l'analisi del rischio conforme ai modelli pensati per quegli altri scopi. Legata a premesse dichiaratamente controfattuali, cioè fittizie, è un calcolo teorico riferito ad un uso potabile prolungato per tutta la vita di acque che nessuno ha mai bevuto, e nessuno berrà, nemmeno occasionalmente.

Nel nostro caso le acque di una falda, che tutti sanno essere contaminate, e che gli enti preposti alla tutela della salute pubblica sono comunque tenuti a tenere fuori dalla destinabilità ad uso potabile. Uno scenario assolutamente irrealistico.

Questo è il trucco, o sofisma, o come altro vogliamo definirlo, insito nell'argomento del Pubblico Ministero che vorrebbe legare la cosiddetta analisi di rischio del suo consulente all'interpretazione estensiva - tra virgolette - dell'articolo 439.

Giusto al contrario l'argomento introdotto nella requisitoria, la spiegazione che il Pubblico Ministero ha dato, ammette in modo implicito, ma inequivoco, la estraneità dei calcoli richiesti al professor Gilli, estraneità di quei calcoli alla problematica del rischio reale o pericolo concreto che caratterizza le fattispecie criminose del Diritto Penale *hard* (pesante), del Diritto Penale dei delitti apicali del sistema.

Un cenno ad altri problemi venuti in rilievo nel nostro processo, problemi importanti, ma in fondo laterali rispetto al filo principale del mio discorso: i problemi legati alle diverse sostanze. Quelli trattati nella consulenza del dottor Dragani. Consulenza interessante, molto limpida, alla quale potrei limitarmi a fare riferimento. Traggo alcuni elementi relativi al significato delle classificazioni cui il dottor Dragani, ma anche il consulente dell'Accusa, si è riferito: le classificazioni dell'Agenzia sulla ricerca per il cancro relativi alle sostanze cancerogene, alla distinzione tra i vari gruppi, gruppo 1 (cancerogeno per l'uomo), gruppo 2 (probabilmente cancerogeno). Interessa aver chiaro che in queste classificazioni ve ne sono alcune, soltanto la prima, quella apicale, che sottende uno stato della scienza che afferma certezze sulla cancerogenicità, e quindi utilizzabile dal Diritto penale per affermare giudizi di causalità o di pericolo concreto, secondo i criteri affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Franzese del 2002. Mi spiace per i Giudici popolari di usare, per semplicità, un discorso tutto tecnico, ma sono esigenze di tempo. Per altre classificazioni (quelle del gruppo 2A e 2B) probabilmente cancerogeno, beh le formule usate - brutta traduzione dall'inglese - estimano una valutazione di non certezza scientifica sulla stessa cancerogenicità. Abbiamo elementi per poter sostenere che, ma non sappiamo se il sapere scientifico sulla cancerogenicità di quelle sostanze esprime un dubbio, un problema, una possibilità non ancora verificata. Anche in questi termini sono classificazioni importanti in un'ottica di politica sanitaria, che intenda farsi carico di pericoli, dei quali la scienza non è in grado né di asserire, né di escludere la sussistenza, e che quindi una politica sanitaria può e deve prendere in considerazione. Non la giustizia penale. Siamo nel campo riportabile, concettualmente, al cosiddetto principio di precauzione, del quale ha parlato anche il Pubblico Ministero. Il principio applicabile in situazioni di incertezza scientifica seria, dove si tratta di

prendere posizione sul se e come gestire situazioni nelle quali vi sono elementi di incertezza a sapere scientifico, e si tratta di valutare se e quali apprestamenti adottare, con tutti i costi che ne derivano per tenere sotto controllo rischi, dei quali non si sa bene se ci siano o non ci siano, ma che comunque pongono un problema di che cosa fare.

Sono strade delicate, le analisi più approfondite sul principio di precauzione ne hanno messo in evidenza limiti, ambiguità ed inferenze. È stato tradotto in Italia di recente un bel libro di un noto studioso americano Cass Sunstein, intitolato Il Diritto della Paura, che mostra i limiti e la necessità di contenimento del principio di precauzione.

La dottrina penalistica italiana ha cominciato in questi anni ad interessarsene, ed ha sottolineato la impossibilità di legare al principio di precauzione, vale a dire a premesse di sapere scientifico in certi giudizi di causalità, o giudizi di pericolo concreto. Non aggiungo altro su questo punto, se non l'esigenza di tenere conto di queste considerazioni nella eventuale valutazione dei reali livelli di pericolosità - tra virgolette - delle concentrazioni di sostanze di cui si è parlato nel processo.

È un tema che in definitiva, date le premesse normative del mio discorso, è di secondario interesse, posto che comunque siamo totalmente al di fuori del campo di applicabilità dell'articolo 439 e degli ambiti di pericolo concreto.

Ho dedicato qualche pagina della memoria anche al problema del significato dei valori soglia previsti da normative speciali, per esempio le normative in materia di punibilità. Per brevità taglio questo discorso, rilevando come la Cassazione nella sentenza citata del 2007 ha chiaramente preso posizione sul punto, escludendo che i valori soglia di normative speciali possano venire in rilievo come criterio di concretizzazione di delitti contro l'incolumità pubblica. D'altra parte è una linea che si ritrova costantemente seguita dalla giurisprudenza della Cassazione relativa a tutti i

delitti contro l'incolumità pubblica. Faccio riferimento, per esempio, alla giurisprudenza sull'articolo 444, messa in commercio di sostanze alimentari.

Ultimo punto, rapidissimo, per dire che non mi interessa per la difesa come la sto svolgendo, il problema del discrimine tra avvelenamento e corrompimento. Due fattispecie riferite ad un medesimo oggetto. L'accostamento di queste due figure ci dice che nell'ottica del Legislatore penale vi sono alterazioni di acque o sostanze destinate all'alimentazione, anche pericolose e tali da giustificare le pene non modeste, previste dall'articolo 440, che non attingono il livello più elevato di pericolosità, quella massima pericolosità costituita dal più grave delitto di avvelenamento. Il problema della distinzione sarebbe ineludibile per l'Accusa.

Non è un problema semplice, vi è molta confusione sotto il sole a questo proposito, ma per la Difesa la questione è irrilevante, posto che, per le ragioni già dette, siamo completamente al di fuori del campo di applicabilità di entrambi le fattispecie gemelle, posto che non si parla qui di acque destinate all'alimentazione, e che è acclarata la insussistenza di pericolo concreto per la pubblica incolumità.

Vengo ad una riflessione di sintesi sulla interpretazione dell'articolo 439, vista anche alla luce dei principi costituzionali. È una sintesi, la sostanza è quella che ho già svolto in chiave critica verso la impostazione dell'Accusa, una impostazione saldamente fondata sul testo e sulla razionalità interna del sistema penale, della legge penale ordinaria, delle norme codicistiche. Tutti gli elementi della fattispecie, sia l'identificazione dell'oggetto di tutela, sia il concetto di avvelenamento, li abbiamo ricostruiti in modo coerente con le caratteristiche di massima pericolosità che connotano il più grave, e severamente sanzionato, tra i delitti contro l'incolumità pubblica. Abbiamo visto come la pretesa di includere nell'articolo 439 risorse idriche, astrattamente destinabili, ma non effettivamente destinate all'uso potabile, va

fuori della fattispecie, e vorrei sottolineare va anche oltre i confini di una ipotetica applicazione analogica, per altro vietata per le norme incriminatrici, pacificamente.

La equiparazione del potenzialmente destinabili all'attualmente destinate, che regge la linea d'accusa, non è una equiparazione di situazioni analoghe, ma è una equiparazione di situazioni opposte, radicalmente opposte rispetto al profilo decisivo ai fini della probabilità del danno, e perciò della gravità del pericolo per la incolumità pubblica. Una pretesa analogia di situazioni, l'una delle quali, presenta un pericolo altamente probabile nel passaggio al danno (la destinazione attuale), l'altro uno scenario totalmente ipotetico, congetturale, proiettato in un indefinito futuro. Magari in un futuro che non potrebbe mai arrivare date certe situazioni presenti.

Siamo dunque al di fuori totalmente di una operazione consentita, non solo dal concetto di avvelenamento, dai limiti dell'interpretazione letterale, ma siamo al fuori anche delle possibili, ma di una logica di tipo analogico non pertinente ai problemi del Diritto Penale. Le ragioni in gioco in tutto questo, le ragioni in gioco nella distinzione tra diversi livelli di pericolo, tra il pericolo concreto di massima gravità dell'articolo 439, e altre situazioni espresse da altre norme, hanno anche a che fare con principi di rilevanza costituzionale. Ed in questo senso ritengo si possa senz'altro parlare di interpretazione costituzionalmente conforme. Le interpretazioni espansive, che ho fin qui sottoposto a critica, sono, non semplicemente contrarie, e ciò basterebbe al sistema legislativo vigente. Ma porterebbero al di fuori dei limiti della legittimità costituzionale della norma penale, dell'articolo 439 (se fosse mai interpretato come vuole il Pubblico Ministero), perché ciò sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza, così come interpretato dalla Corte Costituzionale nella giurisprudenza sull'articolo 3 della Costituzione.

Per il sistema penale il principio di uguaglianza, che ha avuto un ruolo notevole,

degli sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia penale in tutti questi decenni, questo principio pone vincoli di coerenza infrasistemica, e vincoli di coerenza anche con i principi materiali del sistema dei reati e delle pene. Principi costituzionali, come il principio di offensività, il principio di colpevolezza; i principi relativi alla finalità della pena. Per l'interprete della Legge la coerenza sistematica è un criterio importante per controllare le proposte interpretative, e conduce a scartare interpretazioni insostenibili perché incoerenti.

Anche il riferimento alla pena edittale si colloca in questo orizzonte, fa parte dell'orizzonte della interpretazione sistematica e teleologica, nel senso in cui ho detto, valorizzando il dato relativo alla sanzione come elemento importante per la interpretazione e delimitazione del delitto apicale. È l'indice della valutazione di gravità, e ragionevolmente orienta in senso prescrittivo.

È un riferimento importante la misura della sanzione nella giurisprudenza costituzionale in materia di principio di uguaglianza. A me piace richiamare - e lo faccio anche qui - una sentenza della Corte Costituzionale ormai veneranda, numero 26 del 1979, estensore Livio Paladini, il grande studioso del principio di uguaglianza nell'ambito dei costituzionalisti più autorevoli della nostra storia.

Questa sentenza ha censurato la indiscriminata previsione in una norma del Codice Penale Militare di Pace della pena dell'ergastolo per ipotesi di omicidio, sia consumato che tentato, in danno di un superiore. Equiparazione del delitto consumato e del tentativo effettuato in una prospettiva di tutela oltranzista della disciplina militare. La Corte Costituzionale ha ravvisato uno stravolgimento dell'ordine dei valori messi in gioco - frase testuale - nella equiparazione del trattamento punitivo a un livello più elevato (l'ergastolo) di fatti diversi, quale l'omicidio realizzato e l'omicidio solo tentato. Equiparazione ingiustificata - ha detto la Corte - in quanto

fondata su una valutazione che attribuiva un significato preminente ad un bene di rango inferiore (cioè la disciplina militare in tempo di pace) rispetto al bene della vita. Lo stesso criterio è stato applicato in altre sentenze, che pure hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre disposizioni del Codice Militare di Pace. Tutte influenzate dalla stravolgente importanza attribuita alla disciplina militare rispetto ai beni via via tutelati, le ritroviamo anche in successive sentenze sulla misura di pene edittali, o sulla commisurazione della pena.

Per esempio nella vecchia sentenza del 1996 in materia di oltraggio al pubblico ufficiale, laddove è stata colpita la pena minima. Ed anche direi in sentenze recentissime in materia di bilanciamento di circostanze (numero 105 e 106 di quest'anno 2014), altre materie, ma comunque interessanti come dimostrazione di un intervento della Corte Costituzionale che valorizza il principio di uguaglianza in chiave di censura verso meccanismi sanzionatori discriminanti in modo ingiustificato.

Vorrei sottolineare a questo proposito che il riferimento all'ordine dei valori in gioco nella giurisprudenza costituzionale - che ho richiamato - guarda anch'esso alla coerenza e razionalità interna delle scelte legislative, ed è coerente, non fuoriuscenti.

È coerente con il complessivo *self restraint* della Corte Costituzionale in ordine al sindacato sulla misura delle pene edittali. La Corte Costituzionale ha detto e ripetuto che non compete a lei, Corte Costituzionale, sostituirsi alle valutazioni del legislatore circa meritevolezza e bisogni di pena. La censura di stravolgimento dell'ordine dei valori in gioco non sostituisce valutazioni di giustizia della Corte a quelle del Legislatore. Ma rileva la incoerenza nella scala di gravità comparativa rispetto ad una riconoscibile scala di gravità dei fatti.

Nel nostro caso, appunto, un plateale stravolgimento dell'ordine dei valori in gioco,

sarebbe l'esito di una interpretazione per integrare il delitto di avvelenamento e l'applicazione delle massime pene, che opinasse bastare una pericolosità non tale da collocare la fattispecie all'apice della scala di gravità dei delitti contro l'incolumità pubblica, anzi dell'intero catalogo dei delitti. Ventiquattro anni è la pena massima della reclusione. Ritenere bastante una soglia di pericolosità più bassa, quella pericolosità postulata per assioma in quanto legata a disposizioni inesistenti e postulate per assioma? Ragionare in questo modo si risolverebbe in una manifesta e grave divaricazione tra la scala di gravità di contenuto offensivo dei fatti tipici di reato, e la scala di gravità delle pene. Ad una pena del massimo livello verrebbe fatto corrispondere, come presupposto sufficiente, un fatto di contenuto pericoloso, inferiore anche di molto, o addirittura bagatellare tendente allo zero, come abbiamo detto prima. La torsione dell'uguaglianza si legherebbe ad una valutazione irragionevolmente discriminatoria, ad una discriminatoria equiparazione di contenuti offensivi profondamente diversi. Questo slabbramento - e chiudo - potrebbe derivare dallo slabbramento di uno qualsiasi degli elementi delle fattispecie, quegli elementi che messi insieme fondano il pericolo di livello massimo. Potrebbe derivare da uno slabbramento del campo di applicazione che vada al di là delle acque effettivamente destinate all'alimentazione, oppure da un abbassamento della soglia di pericolosità, del pericolo concreto necessario a definire l'avvelenamento. Entrambi questi vizi, come abbiamo visto, inficiano la impostazione giuridica dell'accusa sostenuta dal Pubblico Ministero in questo processo. Ove mai l'interpretazione del Pubblico Ministero fosse ritenuta sostenibile *de iure condito*, si porrebbe un serissimo problema di legittimità costituzionale nei termini di cui alla citata sentenza del 1979. Tengo a sottolineare che questo profilo costituzionale, cioè del rispetto del principio di uguaglianza con ragionevolezza è qui enunciato come argomento di

interpretazione sistematica. Un argomento sovrabbondante, ma in ultima analisi decisivo, di aderenza ad una razionalità dell'ordinamento della quale il principio di uguaglianza/ragionevolezza è un caposaldo fondamentale. Caposaldo fondamentale per una interpretazione che voglia essere costituzionalmente conforme.

La norma penale che incrimina l'avvelenamento di acque destinate all'alimentazione, così come io la interpreto, mi sembra di elementare ragionevolezza. Così come io la interpreto la destinazione attuale di uso potabile e pericolosità del fatto di avvelenamento, come requisiti da prendere sul serio quali elementi, e quali limiti della fattispecie di cui all'articolo 439.

Riassumendo il senso del discorso fin qui svolto, sull'accusa enorme di cui all'articolo 439, mi sento di dire che la critica che sottopongo alla Corte, che ho cercato di argomentare in queste due ore, esprime molto di più di un semplice dissenso interpretativo. Esprime, nel confronto con l'Accusa, un conflitto radicale su fondamenti di razionalità dell'interpretazione giuridica e di moralità del Diritto. Sono questioni di fondo delle quali mi sento profondamente coinvolto, non solo come giurista, questioni di fondo di moralità del Diritto poste da un'ipotesi accusatoria sproporzionata, incompatibile con i principi costituzionali, priva di una ragionevole base giuridica ed etica. Ed è proprio per questo che mi sono posto, come compito dal banco della Difesa, il problema di capire e spiegare come questo sia potuto accadere.

E appunto in quest'ottica ho ricercato, in una storia giurisprudenziale di alcuni decenni, le radici di bene intenzionate, ma inaccettabili, forzature della lettera e del sistema dei delitti contro l'incolumità pubblica, il più grave dei quali è stato dilatato e deformato in fattispecie a tutela dell'ambiente. L'accusa enorme qui in discussione si inserisce in una storia complessa e contraddittoria, segnata da slittamenti autoritari in nome della tutela, certo, di interessi importanti.

L'iniziativa del nostro Pubblico Ministero è stata sostenuta da simpatie mediatiche, da interessi di varia natura, da sentimenti che meritano rispetto. E mi pare che anche in questo stia l'interesse di questo nostro processo gonfiato: nell'aver mostrato come buone intenzioni possano produrre frutti cattivi. E in questo contesto potremmo dire anche qui frutti avvelenati.

D'altro canto la storia giurisprudenziale e dottrinale, come abbiamo visto, non è riducibile all'immagine proposta dall'Accusa, è segnata anche da importanti riaffermazioni di principi di garanzia e di razionalità ermeneutica. Le più recenti sentenze della Cassazione, citate dai banchi sia dell'Accusa che della Difesa, stanno, per così dire, sul finale tra vecchi stereotipi, come la formula del pericolo presunto, e nuove sensibilità non estranee nemmeno al discorso del Pubblico Ministero, laddove ha detto, ahimè solo a parole, di voler prendere le distanze dalla figura del Magistrato d'assalto. In nome della razionalità dell'ordinamento, e per il rispetto dovuto alla razionalità degli interpreti, mi astengo dal proporre formalmente una questione di legittimità costituzionale che assuma, come diritto giurisprudenziale vivente, lo stravolgimento della fattispecie e dell'ordine dei valori messi in gioco, insito nella impostazione giuridica del Pubblico Ministero.

Il Diritto vivente, per quanto incerto nelle applicazioni, non è riducibile a quella caricatura. La scarsità quantitativa della giurisprudenza non consente di ravvisare un quadro consolidato. La giurisprudenza più recente e più medicata apre ad interpretazioni restrittive, e così pure la dottrina, tutta convergente sulla linea interpretativa che io qui propongo. Ovviamente, ove mai la Corte ritenesse di dovere assumere come riferimento l'indirizzo giurisprudenziale recepito dall'Accusa, la questione di legittimità costituzionale sarebbe la conseguenza obbligata degli accertamenti, degli argomenti critici fin qui svolti in seconda battuta. Preliminare è il

problema interpretativo.

Chiudo questo capitolo, dedicato alla imputazione di avvelenamento, con una appendice su un altro processo, che è stato surrettiziamente introdotto nel nostro dall'apparizione delle Parti Civili, persone fisiche, nelle ultime udienze dell'istruzione dibattimentale (7, 16 aprile, e 5 maggio). Vi dedico un breve cenno ancorché la questione relativa ai supposti danni, quella che in teoria regge l'istituto delle Parti Civili, sia tagliata fuori in radice dalla inesistenza del delitto contestato.

Ci interessa sotto altri aspetti, che hanno a che fare anche con la responsabilità critica di chi ha costruito un processo che ha mostrato al pubblico, ha lasciato filtrare fantomatici scenari di crimini inesistenti e di pericoli immaginari.

Qui sento il bisogno morale di partire con l'esprimere solidarietà, una malinconica solidarietà mi viene da dire, verso le Parti Civili, persone fisiche, che sono qui comparse, e che hanno parlato di malattie personalmente sofferte, o di decessi di familiari. Abbiamo ascoltato memorie soggettivamente sincere, certo, di vicende risalenti a decenni lontani, anteriori all'intero periodo cui si riferiscono le imputazioni. Racconti di condizioni di vita o di lavoro che sono state messe in relazione con le patologie raccontate, anch'esse in gran parte di data lontana.

E dispiace dover dire alle persone che hanno qui riversato le loro sofferenze, raccontando quelle storie, dispiace di dover dire ad esse: siete state portate in un indirizzo sbagliato, in un processo che riguarda periodi e fatti successivi a quelli di vostro interesse. Se nei racconti che abbiamo ascoltato può essere cercata una qualche valenza probatoria, rispetto al nostro processo, è il riscontro di una acuta percezione, risalente nel tempo, di problemi soggettivamente ricollegabili alle condizioni di lavoro di decenni addietro, e ad aspetti della storica contaminazione del sito di Spinetta. Non è un caso che il Pubblico Ministero non abbia proprio accennato

a questo capitolo. Non avrebbe potuto inserirlo in nessun modo in un discorso d'accusa. E mi dispiace di dover dire alle Parti Civili, persone fisiche, qui comparse, mi dispiace che abbiate sbagliato indirizzo.

E la Difesa degli imputati Solvay, potrebbe paradossalmente ringraziare i legali di Parte Civile per questo piccolo aiuto, per avere introdotto nel nostro processo un altro processo relativo a decenni lontani, dagli Anni Settanta agli Anni Novanta del secolo scorso, anteriori all'epoca Solvay, e a tutta l'epoca considerata dal capo d'imputazione. È stata per così dire messa in scena, vistosamente, l'antichità di lavorazioni inquinanti, la storicità della contaminazione del sito di Spinetta.

Poter ironicamente ringraziare di tutto questo persino il ragionier Lino Balza, impiegato amministrativo ci ha detto, un lavoro che ben si addice ad un ragioniere. Lino Balza, anche attivista sindacale in decenni dell'epoca Montedison, solo per un mese a lavoro sotto Solvay, nell'agosto 2002.

Ma debbo dire che nonostante la utilità probatoria che le testimonianze delle Parti Civili hanno involontariamente fornito alla Difesa, sento molto più forte il disagio morale che ho sentito nel vedere riversata in questo processo, a supporto di richieste di risarcimento, manifestamente improponibile - ma questo è il meno -, quello che ho visto qui riversato è stata la messa in scena del dolore di vicende dolorose manifestamente scollegate dalle ipotesi di accusa qui contestate, posto che a renderlo evidente bastano le date, la freccia del tempo. Nella memoria ho indicato in nota le date di riferimento di questa archeologia.

E a me pare che questa strumentalizzazione, questa messa in teatro del dolore altrui, collegata a retoriche di accusa, sia pure privata, mi è parsa un'offesa innanzitutto alla dignità di chi avesse pensato di venire qui a chiedere giustizia e risarcimento, sbagliando indirizzo, perché qualcuno lo ha illuso di poter chiedere qualcosa in

questa sede. E mi pare anche un'offesa alla dignità del processo, al rispetto dovuto per un luogo istituzionale che è di confronto di ragioni legate ad una precisa ipotesi di accusa, non un pentolone dove si possa introdurre qualsiasi ingrediente, come dal mondo variegato delle Parti Civili è stato fatto.

Tengo a sottolineare, con forza, lo sfondo morale di questo mio discorso sulle Parti Civili, rispetto e solidarietà per qualsiasi sofferenza, compresa quella immanente, mi pare, alla sottoposizione ad una impropria esibizione processuale di sofferenze manifestamente estranee ai temi e ai tempi del nostro processo, e qui giocata in un'ottica di retorica d'accusa. Lascio alla Corte ovviamente ogni valutazione giuridica e soprattutto morale di questo scenario. A questa critica di fondo se ne aggiungono altre, relative alla qualità tecnica degli approcci di accusa legati, provenienti dalle difese di Parte Civile. Sono state presentate, con estrema disinvoltura epistemologica, disinvoltura razionale, ipotesi causali delle quali qui non interessa discutere il merito, essendo relativa ad eventi estranei al nostro processo.

Mi interessa sottolineare appunto la disinvoltura epistemologica con cui sono state presentate un'ottica ingenuamente ignara, o forse maliziosamente elusiva dei più elementari problemi probatori, non solo quelli della prova scientifica.

Mi interessa sottolineare come anche il danno da esposizione, evocato dai legali di Parte Civile, sia un danno da esposizioni inesistenti. Non poteva essere diversamente. Danno da esposizioni inesistenti, ed estranei al processo, che imporrebbe di guardare ad ipotetiche esposizioni, ad ingestione effettiva di acque avvelenate, di quelle acque che l'Accusa ipotizza avvelenate, non di altro.

Vediamo cosa ci ha detto a questo proposito la simpatica collega, Avvocato Mara, all'udienza del 16 luglio. Cito: "Direi che per le caratteristiche e la configurazione plurioffensiva stessa del reato, di cui all'articolo 439, tutte le persone fisiche

costituite in questo processo hanno subito concretamente un danno di esposizione”.

Ritiene forse l’Avvocato Mara che il capo d’imputazione sia prova di esposizioni concrete? Richiamare il capo d’imputazione è pertinente fino a che, all’inizio del processo, si discuta di *legitimatio ad causam*. E questo l’Avvocato Mara ha continuato a farlo, come se fossimo ancora fermi a questioni pregiudiziali. Ad istruzione probatoria compiuta si discute di merito. Il problema è se gli attori abbiano o non abbiano adempiuto all’onere di provare i danni allegati al nesso causale con i fatti che costituiscono l’oggetto di questo processo. Il capo d’imputazione, e la configurazione plurioffensiva dell’articolo 439, non c’entrano nulla.

Appunto nella conclamata inesistenza di ingestioni di acque avvelenate le Parti Civili hanno, in definitiva, puntato su una insistita allegazione di preoccupazioni, patemi e stress. E qui viene, come buon esempio, il personaggio più agguerrito dentro lo schieramento delle Parti Civili, appunto Lino Balza (udienza 5 maggio). “Presidente ad Alessandria - non a Spinetta - Balza ha bevuto l’acqua dell’acquedotto di Alessandria, ha detto lui curiosamente”. “Presumo di sì visto che la bolletta mi viene”. Gli chiedo: “La beve ancora?”. “Precauzionalmente non la bevo dal 2008, da quando si è scoperto, si è confermato che i pozzi sono inquinati, i pozzi che sono stati chiusi a Spinetta, non la bevo più, anche perché io nel 2008 sono stato colpito da un cancro”. Alla mia domanda se qualcuno gli avesse consigliato di non bere l’acqua dell’acquedotto, ha risposto: “Non c’è bisogno quando hai paura, quando sei stato bruciato dal fuoco anche l’acqua calda...”.

Gli chiedo se ha acquisito qualche informazione che dica che l’acquedotto di Alessandria non ha acqua buona. Risposta: “No, io non ne ho nessuna per ora, analisi, che mi dicano che sono attualmente inquinanti”. Si noti l’eloquente “per ora”, per ora non ho nessun elemento. Risposta: no precauzionalmente, precauzionalmente non la

bevo. Abbiamo così ascoltato da Lino Balza che nel 2008 ha cominciato ad avere paura di bere l'acqua dell'acquedotto di Alessandria, che fino ad allora aveva bevuto. Prima l'ha bevuta. La prima ragione che egli ha indicato rinvia alle notizie sulle indagini del 2008, indagini sulle acque di Spinetta Marengo, non di Alessandria.

Circa le acque dell'acquedotto di Alessandria l'ecologista Balza si mostra preoccupato per qualcosa che per ora non sa. L'acquedotto di Alessandria, menzionato nel capo d'imputazione, non è coinvolto nell'ipotesi di avvelenamento. È il caso di domandarsi qui: le paure severe del buon Lino Balza, hanno forse un'eziologia legata alle indagini? E/o a notizie improvvidamente allarmistiche che sono state alimentate dalla formulazione dell'accusa e dalla pendenza del processo?

Paure di queste tipo sono state riferite anche da altri. E l'ipotesi esplicativa che qui ripropongo è: patologie ad eziologia processuale. Trovo conforto anche in alcune voci di Parte Civile. Nell'arringa dell'avvocatessa Giraca all'udienza del 16 luglio, che ha collegato i patemi al processo. È una critica - vorrei sottolineare - relativa non tanto agli effetti, a patemi che suppongo magari reali, quanto alle cause di questo scenario, al carattere - mi si consenta di dire - patologico e patogeno, dell'accusa enorme qui contestata.

In questa messa in scena di paure e patemi le Parti Civili talune hanno cercato coperture giurisprudenziali in materia di danno da esposizione. La famosa vicenda processuale della diossina di Seveso 76, o dell'amianto della Eternit. Esposizioni reali quelle. Peccato che nel nostro processo la stessa ipotesi di accusa sia riferita ad esposizioni inesistenti postulate con assioma. Nessuno ha bevuto acque che l'Accusa ipotizzi avvelenate. A Seveso e a Casal Monferrato lo scenario era totalmente diverso. Paure precauzionali quelle esibite da Lino Balza e da altri.

Hanno davvero confessato, senza rendersene conto, un vistoso deficit di razionalità, o

lo hanno maliziosamente messo in scena? Lascio aperto l'interrogativo. Constatò gli effetti perversi dell'accusa enorme formulata del Pubblico Ministero.

Delle altre Parti Civili entrate nel processo mi limito a solo un cenno sugli enti pubblici che lamentano un danno all'immagine. Un danno all'immagine che non hanno demeritato a seguire lo stesso discorso del Pubblico Ministero, che al termine della sua requisitoria ci ha detto, correttamente: la Pubblica Amministrazione ha dato una cattiva prova di sé. Se c'è un danno all'immagine è un danno non ingiusto che viene dall'esame critico di ciò che le istituzioni pubbliche fanno o non fanno. Viene dalla libertà di critica, alimento vitale della democrazia liberale.

Sono alla fine di questa parte fondamentale dell'intervento. Nella preparazione della difesa, che è anche ricerca di uno stilo argomentativo, mi sono posto il problema (da retorica forense, più che da argomentazione) se cercare e introdurre esempi passati di forzature giudiziarie in nome della tutela della salute. E nella nostra cultura c'è un esempio facile, anzi troppo facile. Ci sono i processi agli untori della peste del XVII Secolo, oggetto della straordinaria analisi manzoniana, la storia della colonna infame. Un caso ben diverso dal nostro. Troppo diverso per dirci qualcosa di interessante? Io credo di no, ma anticipo subito la prevedibile obiezione. Forse la Difesa vuole fare apparire il giallo degli affioramenti di cromo, di cui si è parlato in questo promesso, come fosse ha stessa cosa di quel certo ontume che tira al giallo, con il quale alcuni dissero di avere visto imbrattate le muraglie nella Milano del 1630 colpita dalla peste? L'ontume che tira al giallo, e le muraglie imbrattate, vengono dal racconto di Manzoni. Io rispondo a questa obiezione ipotetica con una riflessione che parte proprio dalle differenze tra le due situazioni, e ci dice questo: che i processi agli untori sono stati una risposta tragicamente assurda, non solo per l'ignoranza di tempi bui, ma anche per pratiche illegali di inquisizione, ad un problema tragicamente reale

per la salute pubblica. La peste c'era, cercare le cause, ed anche eventuali responsabili del contagio, aveva senso. Peccato che ciò sia stato fatto nel modo peggiore, un modo totalmente sbagliato sotto tutti gli aspetti. Il nostro processo, nato e cresciuto sotto il segno dell'accusa enorme di avvelenamento di acque ad uso potabile, è stato un processo agli untori senza che ci sia stata, e senza che ci sia da temere alcuna poteste.

Un processo costruito in assenza di eventi lesivi da esplicitare, e in assenza di pericoli per la pubblica incolumità legati ad un'ipotetica assunzione ad uso potabile di quelle acque di cui è discusso. Un processo costruito su uno scenario irrealistico di pericoli, postulati come assioma, uno scenario emotivamente colorato da una stampa sensazionalista e pregiudizialmente schierata a fianco dell'Accusa.

Dal punto di vista logico e psicologico un meccanismo, poi non tanto diverso dalla paura dell'untore; lo abbiamo colto questo profilo psicologico, anzi ci è stato addirittura sbandierato nelle dichiarazioni di alcune Parti Civili. Non ci fidiamo dell'acquedotto, non solo di quello di Spinetta, ma nemmeno di quello di Alessandria, abbiamo sfiducia verso gli enti che gestiscono l'acquedotto; non fondata su nessun elemento.

La fuga della razionalità, che questo atteggiamento rende manifesta, può essere descritta con le immagini che traggio dal grande poeta filosofo dell'antichità, che nel poema sulla natura delle cose ha svolto una critica attualissima contro superstizioni e paure indotte dall'ignoranza. "Come i bambini nelle tenebre temono di tutto, così noi nella luce talvolta temiamo cose che non sono da temere più di quelle che i bambini, in tenebre spaventose comunque future, temono e si raffigurano che avverranno".

Dissipare tenebre paure - commenta Lucrezio, e con lui le persone munite di ragione - è il compito appunto della ragione e della conoscenza delle cose. Qui è il nostro

problema, il problema posto da questo processo. Un processo che ha suscitato paure irrazionali indotte dall'accusa enorme e infondata di avvelenamento di acque destinate all'alimentazione. Un esempio, ahimè, di come ancora oggi nel sonno della ragione buone intenzioni di giustizia possono trasformarsi in assurdo; come Nefistofele due secoli qua. Chiudo qui questa parte.

La Corte d'Assise alle ore 13.25 dispone una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 14.30 riprende l'udienza e si procede come di seguito.

AVV. PULITANÒ - Vengo al secondo argomento. Questa seconda parte dedicata all'imputazione di omessa bonifica sarà molto breve. Anche se questo sarebbe stato il processo debitamente sgonfiato dall'accusa enorme di delitto apicale contro l'incolumità c'è un problema di bonifica a Spinetta Marengo, e di questo problema ci parlano le carte del processo, la massa di dati di cui si è discusso nell'istruttoria dibattimentale. Io non esaminerò i fatti, anche qui mi limiterò ad impostare un problema giuridico, del quale anche altri hanno parlato. Lo farò cercando di aggiungere alcuni spunti nuovi. È il problema di interpretazione della norma penale posta nel Testo Unico sull'Ambiente a chiusura della omessa bonifica.

Sintetizzando al massimo la mia critica alla impostazione d'accusa mi sembra che il Pubblico Ministero abbia sostenuto una linea che in Diritto sarebbe stata, forse, astrattamente compatibile con la formulazione previgente, quella della normativa degli Anni Novanta (Decreto Ronchi), ma non è più compatibile con la nuova formulazione. La norma precedente in materia di contravvenzione di omessa bonifica faceva riferimento alla non realizzazione del progetto di bonifica secondo il

procedimento prescritto dalla legge, e la nuova formulazione ha spostato l'accento dal procedimento al progetto approvato. Il che suona testualmente come una restrizione della norma penale. Parto dalla indicazione di un punto di consenso che ho con il Pubblico Ministero. Anche qui il dottor Ghio ha fatto un quadro delle diverse posizioni sostenute in giurisprudenza e in dottrina, e, discostandosi dalla ricostruzione della fattispecie come reato d'evento, ci ha detto che preferisce la ricostruzione come reato omissivo proprio: la contaminazione a monte, e il pregresso di obblighi di attivarsi, l'illecito penalmente sanzionato, il cuore della fattispecie è la violazione dell'obbligo di provvedere alla bonifica. E io assumo questo approccio a premessa delle riflessioni che seguono.

Abbiamo già sentito che il prevalente indirizzo giurisprudenziale considera il progetto di bonifica come un presupposto necessario della responsabilità penale ex articolo 257 Testo Unico Ambiente. È una indicazione che deriva dai mutamenti legislativi introdotti nel Testo Unico del 2006. Con riguardo alle fasi precedenti all'approvazione del progetto nel nuovo Testo Unico c'è un inadempimento, uno solo specificamente ed autonomamente incriminato, cioè la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, la comunicazione della pregressa comunicazione. È dunque da escludere, in base alla lettera della legge, con riferimento a ciò che la legge dice, e a ciò che non dice, da escludere che abbiano rilievo penale altri inadempimenti anteriori alla approvazione del progetto di bonifica, quali ad esempio la mancata caratterizzazione del sito, o la mancata presentazione del progetto. In questo senso è l'indirizzo maggioritario. Bene espresso da Cassazione Penale 13 aprile 2010, Mazzocco: "Non sembra possibile, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l'ambito applicativo della nuova disposizione, ricomprendendo adempimenti previsti

dall'articolo 242, relativi alla procedura, ed estendere quindi il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati”. Come appunto quello testé ricordato.

E questo indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza più recente. Alla luce di questo indirizzo maggioritario la imputazione contestata del nostro processo fuoriesce dalla fattispecie dell'articolo 257 riguardando fatti anteriori alla approvazione del progetto di bonifica. Ed è per questo che il Pubblico Ministero, dovendo qui discostarsi dall'indirizzo maggioritario, e dalla interpretazione testuale della fattispecie penale, si è attaccato ad una isolata sentenza della Cassazione, la sentenza Morgante del 2 luglio 2010, secondo cui il reato sarebbe configurabile anche qualora il soggetto impedisca la formazione del progetto di bonifica attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione necessario per predisporre il progetto.

È questa interpretazione che ha definito sostanziale, e che ha presentato come coerente con il principio di offensività. Vale la pena vedere come si è arrivati alla sentenza Morgante in quel processo. La sentenza della Cassazione ha creduto di potere risolvere, sul piano interpretativo, un problema che in quel processo, davanti alla Corte di Cassazione, era stato posto dal Procuratore Generale sotto forma di questione di illegittimità costituzionale, per asserita illegittimità della restrizione della responsabilità penale, rispetto alla disciplina previgente (articolo 51 bis del cosiddetto Decreto Ronchi) che incriminava chi non provvedesse alla bonifica secondo il procedimento; comprendendo quindi altri inadempimenti diversi da quello della non conformità al progetto approvato.

Tutto questo risulta dalla lettura della sentenza della Cassazione, che abbiamo a disposizione, non c'è bisogno di andare a vedere in atti. Questa - sollevata dal

Procuratore Generale davanti alla Corte - era una questione di legittimità costituzionale in *malam partem*, come si dice in gergo, sfavorevole rispetto all'imputato, volta ad estendere l'area dell'illecito penale. Una questione che assumeva come diritto vigente e vivente, nella interpretazione giudiziaria partiva dalla interpretazione maggioritaria, quella riaffermata appena pochi mesi prima dalla stessa Sezione della Cassazione con la sentenza Mazzocco prima citata. C'è un orientamento giurisprudenziale, c'è la lettera della legge, però questa restrizione, secondo il Procuratore Generale, appariva censurabile per la restrizione operata della fattispecie penale.

Commento a questa impostazione. Ove mai fosse stata portata in questi termini davanti alla Corte Costituzionale, la questione sarebbe stata, prevedibilmente, con previsione confinante con la certezza io direi, dichiarata inammissibile alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale in relazione a questioni di legittimità costituzionale in *malam partem*, cioè volte alla creazione o all'ampliamento di fattispecie di reato. Questo lo ha sempre affermato la Corte Costituzionale, a partire dagli Anni Settanta-Ottanta, da quando il problema si è posto. Ha detto la Corte: "Il principio di legalità dei reati e delle pene comporta l'impossibilità per la Corte di - cito testualmente - pronunciare alcuna decisione dalla quale derivi la creazione esclusivamente riservata al Legislatore di una nuova fattispecie penale. Solo il Legislatore può, nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale, e le condotte lesive di tali beni da assoggettare a pena, nonché stabilire qualità e quantità delle relative pene edittali". Questo è stato affermato in decenni remoti, ed è stato riaffermato anche di recente di fronte a restrizioni di fattispecie importanti del Diritto Penale, come quello dell'abuso d'ufficio, la riforma del 1997, e successivamente la riforma, a mio avviso

infelice, ma comunque si doveva di quella prendere atto, delle false comunicazioni sociali, riforma del Diritto penale e societario.

Questo l'orientamento costante della Corte Costituzionale sulle questioni *malam partem*. E mi sia consentito ricordare, su questo punto, che io sono stato tra i primi a portare all'attenzione della dottrina penalistica, già nel 1981, questo problema, che era in quel periodo divenuto di attualità, con una ondata di questioni di legittimità costituzionale in *malam partem*, che andavamo dalla legge sull'interruzione di gravidanza (la 194 del 1978) alle norme transitorie della Legge Merli in materia di inquinamento idrico, che, secondo i falchi della ecologia, aprivano, ponendo termini di adempimento scaglionati nel tempo, una transitoria licenza di continuare ad inquinare. In quegli anni, dal 1978 al 1980, ero stato assistente di studio di un Giudice costituzionale, e avevo visto, per ragioni d'ufficio, arrivare al Palazzo della Consulta questa ondata, abbastanza consistente, di questioni in *malam partem*, cui la Corte rispose con la affermazione di inammissibilità ostando il principio di legalità a che la Corte Costituzionale estendesse, ampliasse l'area dell'illecito penale. La Corte può recidere i rami incostituzionali, in senso liberale, non al contrario.

Vale la pena riprendere la mia riflessione critica di allora perché attuale rispetto ad altri problemi di questo processo. La mia riflessione partiva dalla rilevazione in queste ondate di eccezioni in *malam partem*, la rilevazione di un paradossale capovolgimento di senso nel riferimento all'oggetto di tutela: il bene giuridico (nel gergo dei penalisti che era entrato in uso in quel periodo, a partire dai fondamentali lavori di Franco Bricola, primi Anni Settanta).

Nella dottrina penalistica la teoria del bene giuridico e l'ancoraggio della norma penale ad un bene giuridico di rilievo costituzionale, era sempre stata vista come condizione di legittimità e criterio di delimitazione dell'intervento penale legittimo.

Funzione liberale, delimitativa dell'illecito. Nelle eccezioni in *malam partem* il bene giuridico veniva invece invocato quale fondamento di pretese di penalizzazioni obbligatorie, e di censure rispetto a restrizioni dell'area di intervento penale.

Una concezione di ispirazione liberale, di argine all'espansione del penale veniva capovolta in un'ottica autoritaria e di conservazione di livelli di penalizzazione preesistenti. Bene ha fatto dunque, io credo, la Corte Costituzionale, a risolvere questo tipo di problemi con la linea della inammissibilità di questioni in *malam partem*. Dietro la soluzione processuale, adottata dalla Corte, sta il principio di legalità. Un principio sostanziale che afferma la prevalenza del momento politico legislativo, la competenza esclusiva del Legislatore per quanto concerne le scelte di intervento penale, la tipizzazione delle fattispecie e le relative pene edittali. I limiti del penale, stabiliti dal Legislatore nelle forme di un valido procedimento legislativo non possono essere superati dalla Corte Costituzionale, men che meno dalla giurisprudenza ordinaria. L'idea del bene giuridico tutelato e il principio di offensività non possono essere invocati come ragioni di forzatura di quanto il legislatore abbia stabilito.

Torniamo al processo Morgante e alla questione sollevata dal Procuratore Generale. La Corte di Cassazione in quel caso ha aggirato l'ostacolo contro cui si sarebbe scontrata la questione proposta dal Procuratore Generale. Non ha sollevato questione di costituzionalità, ma ha puntato allo stesso risultato affermando, in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale già esistente, e che verrà anche ripreso in seguito, ha aggirato l'ostacolo affermando in quel caso una interpretazione diversa e più estensiva della fattispecie vigente, che nemmeno il Procuratore Generale si era sentito di affermare come Diritto vigente. E ha motivato la Cassazione, in questo caso, sostenendo testualmente che "non si tratterebbe di applicazione analogica della

norma penale incriminatrice, ma dell'unica interpretazione sistematica atta a rendere il sistema razionale e non in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3". Del principio di ragionevolezza ne ho parlato prima, come criterio di interpretazione sistematica e teleologica, conforme a Costituzione. Qui viene invocato in senso opposto come ragione di espansione del penale.

Questa interpretazione è rimasta isolata, i commenti dottrinali e la giurisprudenza successiva non hanno accolto quell'interpretazione, che il Pubblico Ministero ha qui definito come sostanziale, coerente con il principio di offensività, ma in realtà è *contra legem*, contro la scelta del Legislatore. Una scelta legislativa discutibile.

Qui non sono in gioco principi fondamentali di ragionevolezza e modalità del Diritto al livello in cui ne ho discusso a proposito dell'articolo 439. Qui è in discussione una scelta legislativa, chiaramente restrittiva della fattispecie contravvenzionale, lo rende esplicito il mutamento testuale dal Decreto Ronchi al Testo Unico. Una linea discutibile, nel periodo in cui è stato emanato il Testo Unico dell'Ambiente sono state emanate leggi non brillantissime, che hanno posto problemi di legittimità costituzionali per altri profili. Leggi più repressive, come la riforma in materia di droghe, oppure la legge elettorale cosiddetta Porcellum. Io non sono un Difensore delle leggi di quel periodo, ma come interprete delle leggi, di fronte a problemi eventualmente anche costituzionali, devo prendere atto delle scelte chiaramente espresse nel testo legislativo. Qui è in gioco il principio formale di legalità, nulla di più e nulla di meno. E il testo legislativo dice chiaramente che la disciplina si è modificata rispetto alla precedente, è passata da un rilievo attribuito a qualsiasi inadempimento ad un'ottica più selettiva. L'inadempimento qui in considerazione è la mancata bonifica in conformità al progetto approvato. Il progetto approvato è dunque, in questa impostazione, presupposto e parametro di valutazione del

comportamento incriminato. I mutamenti testuali, rispetto al previgente Decreto Ronchi, mostrano che si tratta di una scelta consapevole del Legislatore storico.

La sentenza Morganti, discostandosi dall'indirizzo giurisprudenziale maggioritario (quello della sentenza Mazzocco) è andata al di là dei limiti segnati dalla lettera della nuova legge, con una argomentazione in *malam partem* che è di tipo analogico.

Scelta irragionevole quella del Legislatore del 2006, a fronte del principio di uguaglianza? Niente affatto, può essere discutibile, ma è una scelta che rientra in un ambito di discrezionalità politica del Legislatore, ed è una scelta, ripeto, discutibile, che presenta, rispetto ad altre, almeno un vantaggio, quello della maggiore determinatezza e riconoscibilità dell'illecito. Dando rilievo al progetto approvato, quale presupposto e parametro di individuazione della condotta inosservante, il nuovo testo legislativo ha disegnato una fattispecie meglio tipizzata, caratterizzata da un contenuto lesivo più spiccato, quello più legato alla sostanza offensiva che lo stesso dottor Ghio ha posto in rilievo, un contenuto lesivo meglio riconoscibile rispetto ad altri inadempimenti procedurali non sostanziali, o meno sostanziali.

Nell'ottica della costruzione di un Diritto Penale minimo, ristretto, davvero ultima *ratio* di tutela, una scelta di questo genere rientra nei campi delle scelte possibili per il Legislatore ordinario. Vale anche la pena ricordare quella disposizione penale che richiamavo prima, il rilievo penale assegnato all'inadempimento del primo e fondamentale obbligo, quello di comunicare la situazione di contaminazione.

È questo l'adempimento che fa partire la procedura, e come comunque l'Autorità è in condizione di pilotarla, assumendo eventuali iniziative sostitutive rispetto all'inerzia degli obbligati primari. Insostenibile è dunque la pretesa della sentenza Morgante di essere pervenuta all'unica interpretazione sistematica, atta a rendere razionale il sistema. Il diverso indirizzo giurisprudenziale - ma qui quella sentenza si è distaccata

- è la corretta lettura del diverso modello di disciplina adottato dal Legislatore del 2006. Un modello più selettivo sul piano penalistico, per scelta del Legislatore, chiaramente espressa dalle modifiche testuali apportate.

Del tutto scorretto logicamente è il ragionamento della Cassazione nella sentenza Morgante, laddove dall'assunto di avere proposto l'unica interpretazione sistematica atta a rendere razionale il sistema, ha creduto di poter trarre la conclusione che non sarebbe una interpretazione analogica. Questo passaggio è logicamente scorretto, qualsiasi argomento per analogia, per definizione adduce, bene o male, la pretesa di condurre ad una interpretazione necessaria a rendere razionale il sistema. Laddove la analogia è ammissibile fa questo. Ma in penale la analogia è vietata. La razionalità del sistema non può essere ricostruita, o additata, in estensioni analogiche di una fattispecie più delimitata. Di questo appunto si era reso conto il Procuratore Generale nel processo Morgante, che per arrivare ad un allargamento della fattispecie aveva additato un'altra strada, per altro nemmeno essa sostenibile, quella della questione in *malam partem*. Strada preclusa. La lettera della scelta, la scelta espressa dal Legislatore è quella espressa dall'indirizzo maggioritario. Buona o cattiva, lo lascio aperto, qui espongo la linea difensiva come problema di tecnica giuridica e di principio di legalità, punto e basta.

Un piano di discorso molto diverso, quanto a presupposti di moralità e di ragionevolezza, rispetto a quello che ho svolto sull'articolo 439 Codice Penale, ma è anche questo un discorso serio, perché è un discorso di legalità, ovvero essere rispettata per quello che è, per i limiti che essa bene o male pone all'intervento penale. Partendo dalla interpretazione corrente, maggioritaria della fattispecie, qui siamo chiaramente fuori dalla fattispecie della contravvenzione di omessa bonifica.

Tutti gli inadempimenti, o supposti tali, indicati dal Pubblico Ministero stanno a

monte del progetto approvato di bonifica, e non fanno parte quindi della fattispecie penale invocata dal Pubblico Ministero. Potrei aggiungere che nemmeno la sentenza Morgante sarebbe un precedente in termini per la linea del Pubblico Ministero.

La sentenza Morgante ha fatto riferimento ad un inadempimento particolarmente rilevante nella fase anteriore, quello del piano di caratterizzazione. Il Pubblico Ministero ha dato rilievo ad altre cose. Sostanzialmente ha costruito la sua interpretazione della fattispecie di omessa bonifica, secondo una logica totalmente estranea al sistema del Testo Unico dell'Ambiente di reato ad ostacolo; ostacolo consistente in omesse o insufficienti informazioni. E un problema serio in astratto, e la linea della costruzione di reati ad ostacolo, di ostacolo a funzioni, la troviamo nel nostro ordinamento, la troviamo in altri campi. La troviamo nel Diritto Penale societario nell'articolo 2638 Codice Civile. Appunto una disposizione espressa di legge. Qui non c'è niente del genere. E vale la pena ricordare che la prospettiva di introdurre nel Diritto Penale dell'ambiente una fattispecie di ostacolo di funzioni, emerge in qualche modo in proposte di riforma. Ma appunto in proposte di riforma normativa, non sta nel Diritto vigente.

Salto altri punti che pure sono toccati nella relazione, e chiudo rapidamente questa parte con l'accenno ad un problema che in qualche modo è marginale, collaterale e subordinato, ma che pure ha un qualche interesse, anche perché mette in rilievo alcune incongruenze interne dei discorsi d'accusa. Incongruenze dell'imputazione di concorso in omessa bonifica in relazione al principio di responsabilità personale, e al problema ineludibile per l'Accusa del momento consumativo del reato.

Qui il Pubblico Ministero ha recepito - rinvio alla sua memoria, pagina 305 e seguenti - la soluzione additata da una sentenza della Corte di Cassazione del 2006, la quale ci dice che il reato sarebbe strutturato come permanente, la cui permanenza

persiste fino alla bonifica, ovvero fino alla sentenza di condanna. Ma la cui punibilità può essere fatta venire meno, sempre fino alla sentenza di condanna, attraverso la condotta riparatoria. In tal modo creando un particolare interesse per l'autore dell'inquinamento, che non può invocare la prescrizione, se non ha provveduto alla bonifica. Interesse dell'inquinatore ad attuare le condotte riparatorie onde eliminare la punibilità del reato. Chiave di volta di questa costruzione è la qualificazione della bonifica nella fattispecie dell'articolo 257, come condizione obiettiva di punibilità.

La punibilità dell'autore del fatto illecito, riferita a ciò che egli ha obiettivamente commesso, viene fatta dipendere da elementi ulteriori, che stanno al di fuori del fatto colpevolmente realizzato dall'imputato. Questo è il significato della condizione obiettiva di punibilità, così come questa modalità di disciplina è prevista nel Codice Penale. È una modalità - parlo per i Giudici popolari anche qui - usata molto raramente dal Legislatore, il che si spiega alla luce del principio di personalità della responsabilità penale. Principio fondamentale richiamato anche dal Pubblico Ministero, espressamente statuito dall'articolo 27 della Costituzione, che esclude ogni forma di responsabilità penale, non per fatto proprio, e non retta da un coefficiente di colpevolezza nei termini affermati dalla Corte Costituzionale in sentenze di fondamentale importanza (numero 364 del 1988 e 322 del 2007 in particolare). Ciascuno risponde del fatto proprio colpevolmente commesso. E fuoriesce da questo schema il fare dipendere la responsabilità di taluno da una condizione obiettiva, da un qualcosa di obiettivamente verificato, ma che non sia riconducibile al fatto colpevolmente realizzato dalla persona di cui si discute.

Devo dire che su questo punto avevo già scritto alcune pagine, proprio sull'argomento delle condizioni obiettive di punibilità, in chiave critica verso la giurisprudenza citata dal Pubblico Ministero, quella citata prima, quando ho avuto il

piacere e la gradita sorpresa di leggere una frasetta della memoria del dottor Ghio, a pagina 297. Ha scritto il dottor Ghio: "La qualificazione dell'omessa bonifica come condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo" tale è considerata in giurisprudenza "stride con i principi generali del Diritto Penale". Lo ha scritto il dottor Ghio, e io non lo avevo previsto dopo avere ascoltato nella requisitoria il riferimento adesivo alla sentenza Pezzotti. La bonifica come condotta riparatoria, di cui parla quella sentenza, è una condizione obiettiva negativa di punibilità. E quello schema servirebbe - dice la sentenza - ad impedire la prescrizione del reato nei tempi estremamente brevi previsti per le contravvenzioni. Ed è per questo che il dottor Ghio ha mostrato di apprezzarlo. C'è una incongruenza in questa impostazione.

Il dottor Ghio ci dice chiaramente che la qualificazione dell'omessa bonifica come condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo stride con i principi generali del Diritto Penale, ma nello stesso tempo si appoggia ad una sentenza che svolge, presenta la sua ricostruzione del reato, proprio adottando lo schema della condizione obiettiva di punibilità costruita negativamente.

Tra parentesi, è un *unicum* nel quadro normativo e giurisprudenziale, che io sappia. Le condizioni obiettive di punibilità sono poche, come altro esempio di condizione obiettiva di punibilità costruita negativamente non saprei indicare nulla. Questo è l'unico caso, è una costruzione fatta *ad hoc* dalla giurisprudenza volto ad impedire la prescrizione del reato nei tempi estremamente brevi previsti per le contravvenzioni.

La realtà è che secondo la impostazione del dottor Ghio, che costruisce la fattispecie di omessa bonifica come reato omissivo proprio, la omessa bonifica non è una condizione obiettiva di punibilità, ma è la modalità tipica di realizzazione dell'illecito. Per tutte le interpretazioni della fattispecie questa è la modalità o l'unica (vedi l'indirizzo maggioritario), oppure la principale, le altre sono accessorie.

Ciò che dà sostanza, che incorpora quella che il dottor Ghio definirebbe la offensività della contravvenzione, è la mancata realizzazione della bonifica. È il fatto tipico. E il fatto tipico richiede il coefficiente di colpevolezza richiesto dai principi generali del sistema penale. E credo che questa considerazione stia alla base di quella frasetta, non altrimenti esplicitata, che ho letto nella memoria del dottor Ghio a pagina 297.

A che serve allora, che senso ha introdurre il fantasma della condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo? In pratica serve ad incastrare nella contravvenzione, e ad evitare il decorso della prescrizione, in relazione ad eventuali concorrenti nel reato, i quali, essendo usciti di scena in un momento precedente (precedente all'approvazione del progetto di bonifica), non potrebbero essere coinvolti nella responsabilità penale per inadempimento colpevole al dovere di realizzare la bonifica al progetto approvato. Si sono resi responsabili di altri inadempimenti strumentali a monte, quegli inadempimenti che il dottor Ghio sostiene rilevanti sulla base della sua interpretazione estensiva, quella della sentenza Morgante.

Ma per questi inadempimenti a monte manca l'aggancio con il dovere principale, l'obbligo di realizzazione scaturente dal progetto approvato. E allora dobbiamo in qualche modo recuperarli, salvaguardando un momento consumativo dal quale soltanto decorra la prescrizione. Ma proprio qui c'è la violazione del principio di colpevolezza, perché effetti in *malam partem*, slegati dai criteri di attribuzione della responsabilità penale, vengono posti a carico del concorrente, spostando il decorso della prescrizione ad un momento, quello della condizione di punibilità costruita negativamente, che è di molto successivo al periodo nel quale sarebbero stati realizzati gli inadempimenti attribuibili al concorrente.

Quali conseguenze derivano da tutto questo? Le ho esposte nella memoria. Vi sono problemi di momento consumativo, ma soprattutto mi sembra meriti considerare

anche tutto questo capitolo, come ulteriore conferma del dato più interessante in questo processo, ed è che anche queste considerazioni finiscono per confermare, sul piano dell'interpretazione razionale e sistematica, la interpretazione maggioritaria che identifica il fatto tipico della mancata realizzazione della bonifica in conformità al progetto approvato. Quello è l'inadempimento che costituisce l'illecito. Tutte le altre sono interpretazioni non solo in *malam partem*, sono interpretazioni che finiscono per sconvolgere in modo confuso i criteri di attribuzione della responsabilità personale.

Mi piace rilevare che il dottor Ghio, senza trarre le debite conseguenze, ha colto in definitiva questo problema nelle tre righe, non altrimenti esplicate, della sua memoria scritta. In contraddizione frontale con l'utilizzo, che lo stesso dottor Ghio ha fatto, di quella sentenza della Cassazione che prima citavo.

Passo al terzo ed ultimo capitolo, che ho intitolato alla posizione personale del mio assistito, in realtà è il capitolo in cui si tratta di problemi più legati alla impostazione d'accusa relativa ai fatti. Riprendo qui i temi appunto relativi ai fatti, e in particolare alle condotte, che ho lasciato in sospeso. Problemi relativi alle condotte contestate sotto il profilo sia obiettivo che soggettivo, e alle ipotesi causali sottese all'accusa.

Relativamente alle posizioni personali merita considerazione la struttura parzialmente diversa delle due imputazioni: capo 1) e capo 2). Nel capo 1), avvelenamento, gli imputati sono suddivisi in due gruppi: uomini Ausimont e uomini Solvay, in concorso tra loro separatamente nell'uno e nell'altro gruppo. Nel capo 2) tutte le fasi della procedura di bonifica, dal piano di caratterizzazione del 2001 in poi, sono oggetto di una unitaria contestazione di concorso del reato in capo a tutti gli imputati. Su questa incoerenza tra i due capi d'imputazione il Pubblico Ministero non ha dato alcuna spiegazione. Non faccio commenti e passo avanti. E mi chiedo: qual è la modalità di concorso attribuita a ciascun imputato? I capi di imputazione non

descrivono le condotte di partecipazione attribuite ai diversi imputati asseritamente in concorso tra loro. Troviamo solo formulazioni riferite indistintamente a tutti gli imputati. La massificazione delle condotte di cui altri colleghi hanno parlato. Non vi sono nel capo d'imputazione, e nemmeno nella requisitoria del Pubblico Ministero, indicazioni relative al momento iniziale in cui l'Accusa ritenga realizzato un fatto d'avvelenamento rilevante ex articolo 439. Il fatto di avvelenamento non c'è.

Qui io mi metto nell'ottica dell'Accusa, e cerco di ricostruirla. L'Accusa ha indicato un momento finale, o apparentemente tale della permanenza, nel 2008, non c'è un momento iniziale. All'inizio c'è soltanto il taglio a priori delle condotte ritenute rilevanti, a far data dal 1995. Nulla sul periodo precedente, che pure è il periodo nel quale il sito di Spinetta è stato riempito delle sostanze che interessano l'Accusa. Le vecchie, vecchissime produzioni di cromo, tutte anteriori.

Ed è un dato pacifico, che lo stesso Pubblico Ministero ha insistentemente richiamato nella requisitoria. La sostanza simbolo di questo processo, il cromo, non si produce a Spinetta da decenni. Ancora, nel capo d'imputazione non vi sono indicazioni sull'andamento della contaminazione nel tempo, nessuna precisazione su quale evento, quelli sostanze, in quali qualità e concentrazioni, quando ha verificato l'evento contestato a ciascuno imputato come conseguenza causale di sue condotte?

Di quali condotte? Oltre che le condotte mi pare si possa dire il capo d'imputazione ha massificato l'evento dietro la formuletta generica della permanenza.

Devo dire che prima che si aprisse il dibattimento avevo preso in seria considerazione l'idea di sollevare una questione di nullità del capo d'imputazione per difetto di determinatezza nella descrizione dell'ipotesi di accusa, ex articolo 429 del Codice di Procedura Penale. Una adeguata formulazione dell'ipotesi di accusa è condizione necessaria del giusto processo, nella formulazione dell'Accusa è per così dire in

gioco il principio di responsabilità nell'esercizio della funzione d'accusa, e per così dire la sua dignità. Ma neanche in questo caso, come in tanti altri in cui questo problema dal banco della Difesa ce lo poniamo, abbiamo deciso di non sollevare alcuna eccezione. Perché? Perché è anche interesse in fondo della Difesa il far valere, con tutti i problemi che ciò comporta nel processo di fronte ad un'accusa indefinita, i difetti di un'accusa mal formulata si risolvono alla fine in argomento difensivo di critica dell'accusa. Difetti di formulazione come rispecchiamento di difetti sostanziali della evanescenza della ipotesi accusatoria, su punti che il Pubblico Ministero non ha saputo ben formulare. Vuoti e punti oscuri della formulazione d'accusa come indici di mancanza di chiarezza concettuale, di insufficiente riflessione, di chi ha promosso l'azione penale, di inesistenza di elementi non indicati senza i quali l'ipotesi di accusa non sta in piedi. È una sintesi dei rilievi che svolgo in questa parte della Difesa.

Posizioni personali degli imputati. Ovviamente la posizione di ciascuno va vista alla luce del principio di responsabilità personale, richiamato anche dal Pubblico Ministero. E questo principio, prima di essere riassunto a criterio di valutazione nel merito dei comportamenti di ciascuno, deve essere già assunto come chiave di lettura delle imputazioni contestate, di entrambe le imputazioni qui contestate. Vediamo allora, nessuno ne ha parlato finora, l'Accusa non si è preoccupata di questi problemi, che cosa questo significhi per la posizione del mio assistito dottor De Laguiche, imputato quale Amministratore Delegato di Solvay Solexis dal settembre 2002 al settembre 2005. Come dobbiamo leggere la contestazione - la contestazione, non i fatti avvenuti - alla luce del principio di personalità?

Primo. La contestazione riguarda condotte che il mio assistito, in ipotesi d'accusa, avrebbe tenuto nella qualità di Amministratore Delegato Solvay in quei tre anni, dal

settembre 2002 al settembre 2005.

Secondo. Ovviamente il dottor De Laguiche non è imputato, in concorso con altri, di fatti accaduti nel periodo anteriore. Questo limite temporale è espressamente rispecchiato nel capo 1), non c'è imputazione di concorso nei fatti realizzati dalla gestione Ausimont, e vale ovviamente anche con rilievo al capo 2).

Terzo. Relativamente al periodo successivo al settembre 2005 non è contestata al dottor De Laguiche alcuna condotta, né attiva, né omissiva, e questo segna un ulteriore limite al concorso a lui attribuibile in via di ipotesi astratta.

Tutto questo riguarda ovviamente la contestazione, i limiti dell'ipotesi di accusa, che nel merito è un'ipotesi d'accusa radicalmente infondata, in Diritto e in fatto, e che comunque non trova alcun elemento negli atti di causa. Perché, come dicevo all'inizio, un processo De Laguiche non c'è stato, se per processo intendiamo la ricerca di elementi di prova. Il dottor Bernard De Laguiche è stato coinvolto nell'ipotesi delle indagini come Amministratore Delegato di Solvay Solexis, ed è stato tenuto tra gli imputati senza che nelle indagini preliminari fosse stato acquisito alcun elemento concreto che lo riguardasse. E nell'istruttoria dibattimentale? Nessun documento relativo agli amministratore è stato prodotto dal Pubblico Ministero o dalle Parti Civili all'inizio o durante l'istruttoria dibattimentale. Nessuna iniziativa probatoria. Zero via zero.

In tutta l'istruttoria dibattimentale il nome De Laguiche ha risuonato nell'appello iniziale, e poi in tre domande del Pubblico Ministero. Tre in tutto a tre testimoni appartenenti al mondo dei tecnici, che con lui non hanno mai avuto alcun rapporto, e su di lui nulla da riferire, nulla di nulla. Di fronte alla mancata instaurazione sul piano probatorio di un processo De Laguiche la Difesa, il qui presente Difensore, ha scelto di lasciare scoperto, con il massimo di evidenza, questo vuoto probatorio: la rinuncia

dell'Accusa a cercare di introdurre elementi, quali che fossero, a sostegno di un'ipotesi accusatoria pesantissima, ma lasciata aggrappata esclusivamente alla carica formalmente ricoperta, senza introdurre alcun altro elemento.

È una situazione sconcertante. Non la Difesa, ma l'Accusa aveva l'onere e il bisogno di esibire elementi di prova sulle posizioni personali. Ma fino all'ultimo un processo De Laguiche il Pubblico Ministero non lo ha nemmeno tentato. Su questa posizione, e anche su altro credo, in tutta l'istruzione dibattimentale il silenzio dell'Accusa è assordante (come si dice con una formula retorica, qui io credo ragionevolmente presentabile).

Alcuni documenti di interesse per la posizione del dottor De Laguiche sono stati acquisiti in modo, per così dire, occasionale. Tra gli allegati ad una memoria 26 febbraio 2014 della Difesa Cogliati, e poi memoria 3 marzo 2014 del Responsabile Civile Solvay. Una lettera in inglese datata Bruxelles 5 settembre 2001, avente ad oggetto il *due diligence process*, una lettera di Mediobanca indirizzata all'attenzione di De Laguiche ancora nel 2001, e poi l'accordo per il trasferimento del capitale di Agorà recante la firma del dottor De Laguiche per Solvay.

Questi documenti, provenienti dalle Difese, mostrano che il dottor De Laguiche ha avuto un ruolo nella negoziazione prima di assumere, a negoziazione andata in porto, la carica di amministrazione delegata di Solvay Solexis.

Sono allegate alla memoria Cogliati anche schede attestanti gli ingressi nella cosiddetta *data room*. Il dottor De Laguiche non vi è andato. C'era il suo nome, ma non è andato mai. Si occupava di altre cose.

Arriviamo all'ultima udienza istruttoria, 5 maggio di quest'anno, quando l'Avvocato Mara introduce - è la prima e unica volta - un tema che parrebbe toccare il dottor De Laguiche. In realtà si tratta di un surreale *sketch* messo in scena nella audizione di

Lino Balza, la famosa lettera aperta, che non verrà acquisita dalla Parte Civile, la quale ha cercato di condurre un interrogatorio tendente a fare apparire che Balza potesse avere informazioni - lui Balza - tali da portare alla prova di informazioni particolari in capo al dottor De Laguiche. In realtà che cosa si scopre? Che questa lettera aperta al dottor De Laguiche è una lettera apertissima. L'ho prodotta io dopo averne fatto ricerca, e me l'hanno trovata su internet. Ne ho fatto ricerca quando non era venuta da chi avrebbe avuto interesse, tutto ipotetico, a mostrarla, dopo averne fatto oggetto di domande. Mai inviata personalmente, non risulta che oltre all'invio ai giornali vi sia stato un invito, personalmente diretto al dottor De Laguiche, nella pompa magna (parole di Balza) del ricevimento all'Unione Industriali, cui De Laguiche si è recato.

Il testo della lettera ovviamente non dà informazioni su chissà che cosa di misterioso, parla di iniziative che il gruppo rappresentato da Balza si prefigge. Osservatorio ambientale della Frascetta, nessuna rivelazione su cose particolari. Contrariamente a quanto l'Avvocato Mara ha cercato di far dire a Balza, non vi è alcuna segnalazione di specifica criticità. Zero via zero, uno *sketch* e basta.

Nell'udienza successiva, destinata alla requisitoria, il dottor Ghio ha dato per la prima volta segno di essersi reso conto della inesistenza di un processo relativo agli amministratori delegati di Solvay, e solo così si spiega la inusuale richiesta, fuori tempo massimo, di produrre una memoria con relativi allegati, depositata nelle indagini preliminari dai Difensori dell'epoca. Mi sono personalmente astenuto dall'interloquire su tale richiesta, che è stata parzialmente accolta e parzialmente respinta. Accolta la memoria, respinti i documenti allegati. Io avrei accettato ugualmente qualunque esito, come ugualmente irrilevante, ugualmente inidoneo a modificare il quadro della assoluta inesistenza di un processo De Laguiche.

Che cosa risulta su De Laguiche alla luce delle carte del processo? Faccio una rapida sintesi. Ha partecipato alla negoziazione per il trasferimento di proprietà dei siti industriali, non solo Spinetta, da Montedison a Solvay, e ha firmato il contratto. È stato amministratore delegato di Solvay Solexis nel periodo indicato nel capo d'imputazione, settembre 2002/settembre 2005. Nel dicembre 2002 ha partecipato (in pompa magna, dice Balza) ad un incontro presso l'Unione Industriali di Alessandria. Ha partecipato a riunioni del Servizio Ambiente e Sicurezza. Non ha mai partecipato - questo risulta dalla mole di carte agli atti - ad atti della procedura relativa alla bonifica del sito. Non risultano contatti con tecnici esterni che hanno assistito Solvay nella procedura. Tutto qui. Qualsiasi informazione su ciò che il dottor De Laguiche abbia fatto o non fatto, saputo o non saputo circa la situazione ambientale di Spinetta, voluto o non voluto circa la gestione del sito, va al di là degli elementi raccolti nel processo. Nel sostenere la sua pesantissima richiesta di condanna il Pubblico Ministero è uscito dalle risultanze del processo, e ha costruito, ancora una volta, uno scenario di fantasia, retoricamente costruito.

Data l'ora cercherò di tagliare sui problemi, tanti, che ancora si porrebbero. C'è un problema di identificare - lo dicevo prima - l'evento di avvelenamento collegato, nell'ipotesi d'accusa, alle condotte omissive ipoteticamente collegate a De Laguiche. E ci sarebbe un problema di causalità omissiva connessa, un problema da risolvere secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite nella sentenza Franzese del 2002: "È onere dell'Accusa provare che la condotta antidoverosa, asseritamente omessa dall'imputato, avrebbe con certezza impedito l'evento". Mancano completamente, nelle carte dell'Accusa, tutti gli elementi che potrebbero consentire anche la sola impostazione del problema causale. Di questo ha egregiamente parlato il collega Centonze alla scorsa udienza (io ho letto i verbali, ne parla nella memoria scritta).

Salto tutta questa parte per brevità.

Della parte relativa ai profili oggettivi alla impostazione del problema, mi basta sottolineare un punto importante, una confusione concettuale che, a mio avviso, attraversa tutto l'impianto d'accusa. Il Pubblico Ministero ha sostanzialmente confuso l'evento del supposto reato omissivo e la individuazione del presupposto degli obblighi di attivarsi. Tutti i ragionamenti svolti dal Pubblico Ministero in sostanza si sono concentrati su che cosa? Su una situazione di contaminazione, genericamente evocata, la situazione presupposto della bonifica, a tutti nota, a tutti quanti, come sito azione di contaminazione esistente da sempre, e presupposto degli obblighi di attivarsi. Nei discorsi dell'Accusa quella situazione, costituente il presupposto degli obblighi di attivarsi, si è surrettiziamente trasformata in evento di avvelenamento, evento del delitto contestato al capo 1).

Nella memoria spiego più ampiamente questo punto, qui mi basta richiamarlo, presentarlo come chiave di lettura di tutte le altre considerazioni che svolgerò. Ma qui mi interessa concentrarmi su ciò che rende particolarmente abnorme l'accusa enorme di avvelenamento, è la questione del dolo. Il Pubblico Ministero ha insistito sul dolo in una forma per altro rivelatrice di tutte le sue incertezze che trapelano dal linguaggio che il Pubblico Ministero ha usato nella requisitoria.

Anche lì il Pubblico Ministero in realtà ha enunciato, ma non analizzato, il problema specifico del dolo nei delitti commissivi mediante omissione. E questa disattenzione ha forse facilitato la deriva dell'Accusa verso conclusioni francamente insostenibili.

Anche nella impostazione del problema del dolo il discorso del Pubblico Ministero è tutto segnato dalla confusione cui dicevo prima. L'Accusa sembra avere identificato *tout court* il dolo di avvelenamento, con l'asserita conoscenza di uno stato di contaminazione esistente, cioè della situazione tipica che costituisce in ipotesi

d'accusa la premessa dell'obbligo di bonifica. Ma è evidente che l'evento non impedito e il dolo di omesso impedimento sono ben altra cosa. Presuppongono la conoscenza della situazione da cui scaturisce un obbligo di attivarsi, ma presuppongono anche la rappresentazione e volontà del non attivare comportamenti doverosi, che se attivati avrebbero impedito con certezza un evento di avvelenamento specificamente rappresentato nei suoi contenuti. Tutti questi passaggi sono stati elusi, completamente elusi dalla impostazione d'accusa. E tutta questa elusione radicale del problema del dolo è stata in qualche modo coperta retoricamente dietro la formula magica del dolo eventuale. La forma più attenuata del dolo, ci ha detto il Pubblico Ministero. È ovvio, e dietro questa formula ha cercato di agganciare l'accusa, senza spiegare che cosa sia il dolo eventuale, e con altre concessioni che adesso pongo in evidenza, in parte evidenziate da altri colleghi.

Ci ha detto il dottor Ghio il 25 giugno: "Io non arriverò a sostenere che volessero avvelenare la falda, comunque c'era la consapevolezza di un fenomeno di inquinamento in atto, frutto di una serie di decisioni operative, e questo produceva un inquinamento, una contaminazione. Adesso lascio perdere, non uso il termine avvelenamento, c'è una contaminazione comunque dell'acqua di falda, e nonostante questo non si è fatto nulla per impedire che questo evento si verificasse. Il che significa accettarlo, sia pure appunto nella forma del dolo eventuale, non del dolo diretto". Questa frase merita particolare attenzione perché sintetizza la ricostruzione dell'atteggiamento psicologico che il dottor Ghio ritiene sufficiente a fondare la forma di dolo da lui attribuita agli imputati. La consapevolezza di un fenomeno di inquinamento. Non uso il termine avvelenamento. Là dove parla di dolo il Pubblico Ministero parla di conoscenza di una contaminazione ed espressamente sottolinea di lasciar perdere, cioè evitare di usare il termine di avvelenamento. Evidentemente egli

si è preoccupato di proporre una ricostruzione che non forzi in modo manifestamente insostenibile il livello di conoscenza attribuito. Non attribuisco - dice il linguaggio usato dal dottor Ghio - la conoscenza di un avvelenamento in senso proprio, ma comunque la conoscenza di una contaminazione. E ciò basterebbe - sottintende il dottor Ghio - ad integrare la forma più attenuata di dolo, che prescinde da una rappresentazione dell'evento in termini di certezza. E proprio per questo è la più problematica. Ma il dottor Ghio ha evitato di confrontarsi anche con i problemi del dolo eventuale. Nella requisitoria si è limitato a citare una sentenza del 1991, e non ha accennato al ritorno del problema alle Sezioni Unite nel processo Thyssen.

Vale la pena ricordare che quel processo, relativo ad un incendio nel quale sono morti sei operai, è un processo impostato dal Pubblico Ministero di Torino nel quale inizialmente era contestato il dolo eventuale d'omicidio all'Amministratore Delegato, argomentato dall'Accusa sulla base di prove documentali effettivamente esistenti, di una positiva conoscenza delle condizioni di pericolo, e delle carenze che hanno causato quel gravissimo incidente. Tale vicenda, risalente al 2007, ha suscitato grande interesse, e azzardo l'ipotesi che abbia influito sul clima in cui è stata formulata, nel 2008, l'accusa di avvelenamento doloso in questo processo, sull'onda di quella grande contestazione. Che cosa è successo nel processo Thyssen lo sappiamo, il Giudice di Primo Grado ha ritenuto sussistente il dolo eventuale, la Corte di Appello lo ha escluso, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la sentenza d'Appello il 24 aprile. E quando si è aperta la discussione c'era già la notizia del servizio novità della Cassazione che aveva anticipato i principi posti a base di quella importante sentenza. Con questi principi il Pubblico Ministero non si è confrontato. Nella requisitoria, dietro l'etichetta dolo eventuale, non troviamo nulla, nulla di nulla.

Nella memoria depositata successivamente dal Pubblico Ministero c'è un inciso sul dolo eventuale (da pagina 210 a pagina 212) che ha tutta l'area di un appunto da sviluppare, poi non sviluppato. Incomincia bene, a mio giudizio, con una frase virgolettata che dice "Il dolo eventuale esige una forma di volontà, e quindi non può fungere da scorciatoia per presumere un dolo che non si riesce a provare". Fin qui siamo in linea con la messa in guardia contro soluzioni retoriche e presuntive che ora leggiamo della sentenza delle Sezioni Unite a pagina 149, peccato che il dottor Ghio non si sia conformato a questo monito dell'evitare scorciatoie per presumere un dolo che non si riesce a provare.

Il Pubblico Ministero nella sua memoria, recuperando anche massime giurisprudenziali, ci dice alcune cose, che fanno parte del contesto di discussione, ma che la sentenza Thyssen ha espressamente disatteso nella sua consistente argomentazione. Ci dice il Pubblico Ministero che il dubbio se non superato o rimosso radica il dolo. Le Sezioni Unite hanno detto cosa diversa.

Il Pubblico Ministero ci dice che non occorre la rappresentazione dell'evento come probabile, ma è sufficiente la rappresentazione della mera possibilità dell'evento. Le Sezioni Unite ci dicono cosa diversa. Riprende il Pubblico Ministero la formula diffusissima dell'accettazione del rischio. Le Sezioni Unite dicono che questo non va bene. Non è una soluzione accettabile. L'espressione dell'accettazione del rischio, dicono le Sezioni Unite, è tra le più abusate, ambigue, non chiare. Una scorciatoia per soluzioni retoriche presuntiva. Mi piace ricordare che questa presa di posizione delle Sezioni Unite corrisponde ad una linea interpretativa e argomentativa che ho sempre sostenuto e che si trova in miei scritti, recenti e meno recenti.

Le Sezioni Unite sottolineano l'importanza dell'accertamento. Il dolo deve consistere in una rappresentazione non in termini di certezza, ma di probabilità consistente dello

sviluppo della situazione verso l'evento illecito. Ci vuole, sia pure in termini non di certezza, la conoscenza effettiva e la rigorosa dimostrazione nel processo della conoscenza del fatto tipico. Non basta la conoscenza di qualcosa d'altro, non basta la conoscibilità. Ed appunto questo, la conoscenza dell'evento quale sviluppo probabile della propria condotta, dà corpo alla particolare gravità, sia oggettiva che soggettiva del fatto. E questo vale ovviamente anche per l'avvelenamento doloso.

Vediamo come ha presentato il dolo nel caso concreto il nostro Pubblico Ministero. Nei discorsi d'accusa il dolo è stato ridotto ad un atteggiamento soggettivo sostanzialmente incolore, lontanissimo dal *dolus malus*, dal dolo dell'illecito idoneo a fondare il rimprovero di colpevolezza più elevato. Il dolo di avvelenamento nelle impostazioni del Pubblico Ministero, dolo di avvelenamento di acque destinate all'alimentazione, è per così dire evaporato del tutto. E in questo svuotamento del dolo si rispecchia innanzitutto, e in modo vistoso, il vizio capitale dell'impostazione d'accusa già sul piano obiettivo, quello di cui abbiamo già parlato nella prima parte.

Avendo l'Accusa modellato la fattispecie tipica del delitto di avvelenamento, cioè l'oggetto del dolo, sugli obblighi di bonifica, e riferito il dolo ad acque che non sono destinate all'alimentazione, ha finito il Pubblico Ministero per ridurre il dolo di avvelenamento alla mera generica consapevolezza di situazioni che richiedono l'attivarsi di misure di bonifica ambientale.

E qui io provo a tradurre il tecnicismo giuridico nel linguaggio dell'agente, cercando di rendere esplicito il quadro che il Pubblico Ministero ci ha proposto in modo più subdolo, non scoperto. Dice con altro linguaggio e in gran parte, o in parti importanti non dicendo, dice in sostanza questo l'Accusa, puntando il dito contro gli imputati accusati di avvelenamento doloso. Ci dice: voi imputati siete dei criminali, colpevoli di avere avvelenato dolosamente acque destinate all'alimentazione, e perciò

meritevoli della pena severissima prevista dalla legge. La pena prevista per i criminali autori di un delitto così grave. Perché la meritate questa pena? Perché sapevate della contaminazione di acque che fanno parte di una preziosa risorsa idrica, potenzialmente destinabili ad un uso potabile futuro. Acque che sapevate contaminate da tanto tempo, e che andavano bonificate. Certo, sapevate che le acque di falda contaminate non erano attualmente destinate ad uso potabile. Questo il Pubblico Ministero non lo ha detto, ma è un presupposto ovvio di tutto il suo discorso, perché le acque non erano destinate attualmente ad uso potabile. Voi imputati lo sapevate, sapevate che non potrebbero esservi destinate nelle condizioni in cui si trovano da così tanto tempo, da ben prima che voi arrivaste a Spinetta. Ma le avete lasciate in quello stato di contaminazione. Non avete portato a compimento la bonifica. E per questo, soltanto per questo, siete dei criminali che avete messo in pericolo la salute pubblica, e meritate di finire in carcere per diciotto anni. Questa è la sostanza del discorso del Pubblico Ministero esposta in tutti i suoi termini, in ciò che il Pubblico Ministero afferma, o con dice circa la consapevolezza degli imputati.

Sapevate che queste acque non erano destinate, e non potevano essere destinate ad uso potabile, ma le avete lasciate, senza completare la bonifica, e solo per questo siete dei criminali che meritano di finire in carcere per diciotto anni. Ritornando al linguaggio tecnico, questa impostazione del Pubblico Ministero conduce a bollare come avvelenatore doloso di acque destinate all'alimentazione, cioè come criminale attentatore alla salute pubblica, anche chi sia consapevole della inesistenza di un attuale destinazione ad uso potabile della inesistenza di destinazioni ad uso potabile, ragionevolmente pensabili, e quindi della inesistenza di un reale pericolo per la salute di utenti che non ci sono. Consapevolezza della inesistenza di un reale pericolo. Questo ci dice il Pubblico Ministero per quanto riguarda i profili soggettivi.

L'oggetto del dolo di avvelenamento, del dolo come consapevolezza e volontà di un fatto della massima pericolosità per la salute pubblica, è qui completamente evaporato. E questa evaporazione dell'oggetto del dolo, nella ricostruzione del Pubblico Ministero, è un ulteriore significativo riscontro della complessiva inaccettabilità della forzatura interpretativa proposta dall'Accusa già sul piano oggettivo. E il rispecchiamento soggettivo coerente con lo sfioramento, con lo stravolgimento obiettivo della fattispecie. Lo stesso stravolgimento sull'uno e sull'altro piano.

E qui vale la pena riprendere quell'osservazione, tutt'altro che marginale, che facevo prima quando facevo della fattispecie obiettiva. Non è un caso che le sentenze di condanna evocate dal Pubblico Ministero, relative ad acque non attualmente destinate ad uso potabile non si sono mai trovate a dover confrontarsi con il problema del dolo e con le gravissime conseguenze penali collegate alle responsabilità per avvelenamento doloso di acque destinate alla alimentazione. Queste implicazioni sul piano soggettivo della ricostruzione obiettiva della fattispecie non sono mai venute in considerazione. Ed anche per questo è arbitrario leggere quelle poche sentenze come un precedente in relazione ad un problema che non hanno esplorato in nessuna delle sue dimensioni, non in quella obiettiva, non in quella soggettiva. Sottolineo, mi sia consentito, l'importanza di questo punto, di questa ricostruzione del reale contenuto del dolo nella trasfigurazione fatta dall'Accusa. Una trasfigurazione grottesca se non fosse così inquietante.

Debbo dire che mi dispiace ritrovare nelle conclusioni di un Pubblico Ministero oggi una così totale bagatellizzazione del rimprovero per la forma più grave di colpevolezza. Un autoritarismo punitivo che, come sul piano obiettivo, così è forse ancora più se possibile sul piano soggettivo, va ben oltre l'autoritarismo leggibile nel

Codice fascista Rocco. E non è tutto questo, vi sono ulteriori svuotamenti del dolo nella ricostruzione del Pubblico Ministero. Vi è il lasciar perdere l'avvelenamento, ci accontentiamo della contaminazione. Ne ho già parlato, e non ritorno su questo punto. Se il dolo di avvelenamento fosse la conoscenza della contaminazione lo sapevano tutti Spinetta. Tutti, comprese le Pubbliche Autorità, compresa la gente.

Ma questa conoscenza per nessuno si identifica con il dolo di avvelenamento di acque destinate all'alimentazione, che richiede la consapevolezza e volontà di produrre un avvelenamento. Un avvelenamento di acque attualmente destinate all'alimentazione, con concreto e grave pericolo per la salute della gente. Una rappresentazione che non c'era, e non c'era il pericolo che l'ipotesi del dolo suppose rappresentare.

Ultimo anello della catena degli svuotamenti del dolo, l'evocazione del dolo eventuale trasformato in formula magica, per imputare a taluno a titolo di dolo, eventi la cui rappresentazione è stata lasciata totalmente nel generico ed indeterminato.

Mi avvio alla fine, l'ora è tarda e siamo tutti stanchi, ma qualcosa ancora debbo dire, almeno a volo panoramico come il Pubblico Ministero, in assenza di un processo De Laguiche ha cercato di sostenere l'accusa di concorso omissivo doloso. La parte della requisitoria dedicata alle posizioni soggettive mostra chiaramente un impegno del Pubblico Ministero a dar fondo a tutta la retorica di cui è stato capace, del tentativo disperato di sostenere una accusa impossibile, in particolare per quanto concerne gli amministratori Solvay. E questa assenza di elementi concreti è evidenziata, per contrasto, dall'unico accenno del Pubblico Ministero ad una frase pronunciata nel dibattimento da un teste. L'unica per quanto concerne De Laguiche.

Nell'udienza 3 giugno 2013 ad una domanda del Pubblico Ministero, Susanni, un tecnico che mai ha avuto rapporti con De Laguiche, ha espresso una sua generica

opinione su ciò che fanno i dirigenti apicali. "Non ricordo uno specifico episodio, però come succede credo normalmente in una multinazionale c'era un passaggio decisionale a livello superiore". Sono parole prive di qualsiasi significato di testimonianza, come racconto di fatti, se non nella parte in cui escludono rapporti personali del teste con l'Amministratore Delegato. Una frase che non trasmette chiaramente nessuna informazione se non sul modo in cui Susanni si raffigura in astratta, e in via generale, rapporti e flussi informativi entro organizzazioni complesse. Ne faccio menzione solo perché il Pubblico Ministero ha, sorprendentemente, con mia personale sorpresa, evocato Susanni nell'udienza 25 giugno e nella memoria come argomento a carico degli amministratori.

Il dottor Ghio è ben consapevole che aver richiamato questa frase, in valutazione astratta, come egli ha pubblicamente detto e scritto, è pura retorica. E francamente mi ha stupito che un bravo accusatore non abbia colto il segnale di debolezza insito nell'aver richiamato questa pseudo-testimonianza di Susanni. Pseudo-testimonianza, testimonianza che non c'è. È questa l'unica dichiarazione che il Pubblico Ministero abbia richiamato al dottor De Laguiche. Qui mi pare il dottor Ghio ha involontariamente messo in evidenza un disperato bisogno di cercare argomenti, pur che sia, sulla posizione degli Amministratori Delegati Solvay, entro un vuoto assoluto di dichiarazioni testimoniali e di elementi probatori di qualsiasi genere.

Non riesco a dare altro significato ad una linea così scopertamente insignificante, rispetto all'obiettivo che il Pubblico Ministero si pone. Certo, è retorica anche per il Pubblico Ministero, i suoi argomenti sono stati cercati in altro. In buona sostanza il Pubblico Ministero ha cercato di riversare su tutti, anche sulla posizione dell'Amministratore Delegato il significato probatorio di tutti i documenti, senza distinzioni di data e di provenienza, che dicono qualcosa sullo stato dei luoghi

evidenziando problematiche ambientali. Tutti quanti, tutti i documenti la dicono lunga sull'atteggiamento che gli imputati hanno tenuto nei confronti dell'inquinamento. Discorso generico presentato in termini generalizzanti.

“Qui - dice il Pubblico Ministero - c'è la prova del dolo diretto. È dolo diretto di falsificazione, non voglio creare confusione, ma se io ho una documentazione che mi dice che c'è il DDT, e poi non ce lo metto, non c'è alternativa rispetto alla volontà precisa di nascondere una circostanza”. Nella memoria troviamo una frase evocata da altro Difensore, che parla di vera e propria forma di pervicace premeditazione. Chiaramente è un modo enfatico di esprimere la tesi del dolo diretto di falsificazione. Leggendo le parole del dottor Ghio, secondo il principio di carità, mi guardo bene dall'attribuirgli la tesi del dolo intenzionale di avvelenamento, quando la tesi da lui dichiarata parla di dolo eventuale. Anzi mi piace rilevare che il dottor Ghio nell'introdurre le falsificazioni documentali, come un tema che attiene già al dolo, e per lui il tema principale, distingue correttamente tra il supposto dolo di falsificazione informativa e il dolo di avvelenamento. Questa distinzione concettuale va ovviamente tenuta chiara e ferma nell'impostare il problema probatorio, eventuali omissioni o alterazioni di dati - è un tema che io non mi pongo proprio - non sono prova del dolo avvelenamento. Sono, semmai, un possibile oggetto di un ipotetico dolo di falsificazione limitatamente, è ovvio, a chi ne sia autore o compartecipe doloso.

La malafede, che l'Accusa ritiene leggibile in certi documenti, non equivale, nemmeno alla lontana, a dolo di avvelenamento. E mi piace rilevare che questa è l'opinione espressa anche dal dottor Ghio, se le parole hanno un senso.

Senza confrontarsi con i problemi legati a questa distinzione da lui stesso additata il dottor Ghio ha poi richiamato, e valorizzato indistintamente nei confronti di tutti gli imputati, un variegato elenco di documenti, relazioni tecniche e comunicazioni

interne riservate di Ausimont. La dichiarazione del 2001, il piano di caratterizzazione, e poi i documenti anche di epoca Solvay, che darebbero prova di alterazione o omissione di dati in comunicazione agli enti. Da tutto questo, dai documenti si può risalire ad autori e destinatari diretti. Nessun documento riconduce al dottor De Laguiche, né come autore né come destinatario.

Il Pubblico Ministero si è trovato di fronte a questo problema specifico, che si aggiunge ai problemi che riguardano l'impostazione generale in tema di dolo e di prova del dolo. La distinzione tra dolo di falsificazione e dolo di avvelenamento riguarda innanzitutto gli autori dei documenti che il dottor Ghio ritiene falsificati. Per il dottor De Laguiche, che con questi documenti non ha nulla a che fare, non è autore e non è destinatario, si aggiunge un ulteriore livello di problemi specifici.

Si inserisce qui il discorso dell'atteggiamento unitario che, a detta del Pubblico Ministero, avrebbe legato tutti gli imputati. Non è così, e lo sa benissimo il Pubblico Ministero che ha formulato il capo d'imputazione. Lo stesso dottor Ghio, che quando ha formulato l'imputazione, non ha formulato una imputazione unitaria di concorso legata ad un atteggiamento unitario, ma ha quanto meno diviso in due gruppi: uomini Ausimont e uomini Solvay. Questa distinzione, pur con il suo schematismo, fa i conti con una frattura gestionale che la retorica del Pubblico Ministero ha cercato di coprire dietro la retorica dell'atteggiamento unitario. Una retorica necessaria per l'Accusa che ha un vitale bisogno di raccontare una storia in cui tutti entrano in scena come compartecipi di una strategia unitaria, in particolare ha bisogno di riversare sugli uomini Solvay, e segnatamente sugli Amministratori Delegati, informazioni contenute in una serie di documenti della gestione Ausimont, molto eloquenti nel descrivere una situazione ambientale assai critica. Di questi non discuto, e non voglio assolutamente entrare nel merito di quali significati probatori si possano trarre, o non

si possano trarre verso altri. Mi basta rilevare che tutto questo non riguarda De Laguiche.

Molti documenti sono stati ritrovati a Bollate, e il Pubblico Ministero dà rilievo a questo. Neanche questo può essere elemento di prova. Ci sono state alcune cose curiose nel processo, a proposito dei documenti chiusi negli armadi a Bollate. L'Avvocato Mara è arrivata a chiedere a Lino Balza se sa chi aveva le chiavi di questi archivi, oltre ai dirigenti e agli Amministratori Delegati naturalmente, dice l'Avvocato Mara. Naturalmente non interessa la risposta. Balza ovviamente non ha nulla da dire sulle chiavi. Interessa la faziosa formulazione della domanda, la collega di Parte Civile vorrebbe farci immaginare il dirigente apicale, di quale società non lo dice, suppongo pensi al dirigente di Solvay, che arrivato a Bollate apre l'archivio con proprie chiavi e va a fare ricerche di archivio su aspetti tecnici relativi alla gestione di epoche passate. In un film, in una fiction possiamo pensare a cose del genere, non nella realtà della gestione di un'industria.

Alcuni documenti del nostro processo sono stati inseriti nella *data room* della trattativa. L'indice di essi è tra i documenti prodotti dal Responsabile Civile Solvay, allegati alla memoria 2 aprile. In quei documenti è contenuta l'informazione trasmessa dal venditore alla società subentrante. La stessa informazione che era stata trasmessa agli enti, con la comunicazione 28 marzo 2001, che dava avvio alla procedura di bonifica. Un'informazione lacunosa, l'ha definita il Pubblico Ministero. L'artificio più grave, ha detto il Pubblico Ministero, frutto di contraffazione mediante occultamento di dati. Le carenze della comunicazione fatta da Ausimont, carenze fattuali, e prescindendo da ogni ulteriore problema, quelle carenze ovviamente non toccano gli uomini Solvay entrati in scena successivamente. Al contrario i difetti di quella informazione, ufficialmente trasmessa negli stessi termini agli enti e a Solvay,

sono un elemento di cruciale importanza per la ricostruzione dei limiti originari delle conoscenze acquisite da uomini Solvay, e per la ricostruzione di tutta la storia successiva. Su questo punto tutti questi documenti su cui l'Accusa ha insistito non hanno nulla da dire. Mi dispiace anche di non potere riconoscere idoneità informativa a Lino Balza e alla sua lettera aperta, mai spedita. Niente di nuovo poteva essere introdotto in quel modo.

Può essere non senza significato notare che l'informazione pervenuta al dottor De Laguiche non lo ha dissuaso dall'assumere la carica di Amministratore Delegato della società italiana, che avrebbe gestito il sito di Spinetta. Era l'informazione di una contaminazione pregressa nei termini comunicati dal venditore, in forma ufficiale ed impegnativa, tramite i documenti della *data room*. C'era un problema di bonifica, ma tutto questo non era un segnale di allarme su sviluppi che potessero presentare un pericolo per la popolazione, o un rischio penale per il nuovo Amministratore. Certo se il dottor De Laguiche avesse avuto la percezione di un avvelenamento che continuasse a prodursi in acque ad uso potabile, mai e poi mai si sarebbe assunto il rischio di poterne essere personalmente chiamato a rispondere.

Anche il Pubblico Ministero nella prima parte della requisitoria ha ammesso che non è che il dottor De Laguiche il 7 maggio 2002 arriva e conosca tutto il sito e tutte le problematiche legate. Certo, per acquisire la consapevolezza delle problematiche occorre un certo periodo di tempo. Qui il Pubblico Ministero lo ammette, non c'è quella continuità che ha rappresentato in termini generali. Non basta ai fini della prova del dolo la conoscenza iniziale che c'era il problema della bonifica. Parola del Pubblico Ministero questa. Per il dottor De Laguiche lo stesso Pubblico Ministero si è reso conto di non poter mantenere il velo retorico della continuità di conoscenza, e la requisitoria dà atto, senza dirlo, che non vale per il dottor De Laguiche la tesi

enunciata nella memoria, secondo la quale il management Solvay, a decorrere dal maggio 2002, sapeva tutto della situazione ambientale del sito industriale.

Per il dottor De Laguiche lo stesso Pubblico Ministero ha messo su una linea diversa quella di una consapevolezza acquisita nel tempo. Quando esattamente? Come esattamente acquisita e di cosa? La ipotesi accusatoria resta completamente nel vado e si rifugia alla fine nella pura retorica sotto forma di congetture intrecciate con interrogativi. Ne hanno parlato altri colleghi di questa retorica in cui l'Accusa *desinit in piscem* - per dirla ancora una volta con gli antichi poeti - finisce in pesce, come la bellissima sirena. Davvero potete pensare che? Io penso che ci siano dei documenti che Vi aiutano, non potete non pensare che. Retorica insistita. Però, dice ancora il Pubblico Ministero, ovviamente bisogna dare la prova che in capo agli amministratori ci fosse una precisa conoscenza. Ma di questa precisa conoscenza non vi è traccia delle argomentazioni del Pubblico Ministero. Vuoto assoluto dietro la retorica.

Concludo questa parte con una osservazione di ordine generale, un'osservazione sui modi in cui il problema probatorio è stato impostato sul duplice piano del fatto e del dolo. Piani raccordati tra di loro, posto che il dolo ha da essere il rispecchiamento soggettivo, conoscenza e volontà, rispetto al fatto ricostruito sul piano oggettivo.

L'osservazione è questa: la prova dei fatti materiali, che l'Accusa pretende, a torto, ma questo qui non interessa, che l'Accusa pretende di qualificare come avvelenamento ex articolo 439, è stata ricercata in documenti di varie epoche, e in dati analitici di varie epoche, in un complesso di conoscenze via via acquisite.

Per chi mai conoscesse tutto quello che l'Accusa pretende di conoscere oggi, sulla base di un complesso lavoro di indagine, l'Accusa potrebbe, per costui - in coerenza con le sue premesse, giuste o sbagliate che siano - sostenere l'aggiunta alla prova del

dolo. Per chi conoscesse tutto questo, tutto questo insieme di informazioni, costruite, assemblate in anni di indagini.

La tesi fattuale d'accusa riguarda una molteplicità di aspetti specifici, conoscenza di fattori di contaminazioni ambientali (per esempio discariche abusive), aspetti ritenuti importanti e causali (l'alto piezometrico), conoscenze di sostanze presenti nel sito, concentrazioni misurate, utilizzazioni attuali e supposte utilizzabilità potenziali dell'acqua, processi causali, più o meno definiti, e possibilità di impedirli o meno con successo.

Commento sul piano soggettivo. Ogni vuoto di conoscenze, rispetto al quadro di odierne conoscenze dell'Accusa, rispetto alla prova del dolo, è, per così dire, un pezzo mancante del puzzle probatorio. Così mi sembra lo si possa definire. Il Pubblico Ministero ha composto il puzzle della prova dei fatti, a livello oggettivo, mettendo insieme tutto questo materiale. La conoscenza di tutto questo potrebbe essere una buona base per provare, sul piano soggettivo, il dolo. Ma per quanto concerne il dottor De Laguiche tutti questi pezzi mancano, non sono a lui riferibili. Nulla che lo possa riguardare.

Ultime rapide annotazioni sull'argomento dei poteri di spesa, su cui il Pubblico Ministero si è fermato alla fine. Non è un argomento spendibile per la prova del dolo per la semplice ovvia ragione che sta sul piano normativo dei poteri, mentre la prova del dolo riguarda elementi di fatto, stati psicologici reali, conoscenze e volontà di persone in carne ed ossa. Caso mai la prova del dolo potrebbe passare attraverso la prova di flussi informativi reali, verso il titolare di poteri di spesa volti a richiederne l'esercizio. Ma il Pubblico Ministero non ha nemmeno colto, o forse ha tatticamente eluso questo profilo. Anche il rilievo dato ai poteri di spesa. Anche il rilievo dato ai poteri di spesa nella requisitoria del Pubblico Ministero mi sembra, in definitiva, uno

specchio eloquente della inesistenza di dati fattuali che potessero anche solo candidarsi come elementi di prova.

Rinvio per brevità alla memoria scritta per tutte le restanti argomentazioni qui svolte.

Mi limito soltanto a segnalare un punto, ed è questo: per quanto riguarda i flussi di informazione, e contrariamente a quanto il Pubblico Ministero dice di pensare, è impensabile che uomini della precedente gestione, passati alla nuova, siano andati dal nuovo Amministratore Delegato per dargli informazioni non in linea con gli atti che avevano fino ad allora concorso a formare le conoscenze che si possono supporre acquisite dal dottor De Laguiche, quali che siano, agli atti non risulta, non possono che avere avuto origine in acquisizioni via via raccolte dalle indagini di epoca Solvay.

Arrivo alla conclusione, in cui cerco di fare una sintesi di quanto ho esposto. Valuteranno gli ascoltatori ovviamente, la Corte innanzitutto, se, come ho cercato di fare, sono riuscito a dare conto della infondatezza delle accuse non semplicemente sul piano giuridico formale, ma anche - e questo mi interessa particolarmente - sul piano della ragionevolezza e moralità sostanziale. Nell'impostare il mio lavoro mi ero prefisso, come ho detto, di dare conto di come sia potuto accadere che sia stata costruita e portata al giudizio della Corte di Assise, con intenzioni che per assioma postulo buone, una accusa enorme ed abnorme. Dopo avere sentito le richieste di condanna a pene criminali in palese assenza di crimine confesso di avere difficoltà a prendere atto della possibilità, nell'Europa occidentale del XXI Secolo, e a duecentocinquanta anni dall'epocale libretto di Beccaria, ho difficoltà nel prendere atto di una così garbata, e così piena eclissi della ragione della civiltà del Diritto.

Debbo dire che in decenni di frequentazione delle aule, che definiamo di giustizia, non mi sono mai trovato di fronte ad una simile rottura di principi portanti della

civiltà del Diritto Penale. Questioni controverse, controverse in fatto sì, qui mi trovo davanti ad uno scenario in cui ravviso rotture di principio. Ne ho già parlato, e non ritorno. L'accusa di delitto da Corte di Assise, che qui è stata contestata e sostenuta ad oltranza, è una forzatura dei limiti invalicabili del Diritto Penale in un orizzontale di passabile civiltà giuridica, anche di quel liberalismo paternalistico di cui, persino il Codice Rocco, ha conservato alcuni caratteri razionali, quel sistema dei delitti contro l'incolumità pubblica di cui prima ho parlato. Certo, non è nuovo lo scenario di discussione sulla legalità formale, talune questioni interpretative, concernenti la contravvenzione di omessa bonifica si collocano a questo livello, in questioni tecniche da giuristi, poco appassionanti forse, ma pur sempre rilevanti per la tenuta della legalità formale. Altre questioni no, sono molto di più, non sono solo formali di legalità, ma sono questioni di moralità del Diritto Penale, legate ai principi generali del sistema. Principio di offensività, principio di colpevolezza, principio di uguaglianza, che significa anche ragionevolezza e proporzione. Principi tutti quanti bagatellizzati nel discorso d'accusa nei termini che dicevo prima, e sostanzialmente capovolti da criteri di delimitazione garantista nell'intervento penale in criteri di espansione indefinita della responsabilità.

Mi sento di dovere aggiungere anche una sostanziale fuoriuscita dalla razionalità e dall'etica del contraddittorio della prova, là dove vengono sostenute affermazioni di responsabilità per delitto doloso in capo a persone quali gli Amministratori Delegati di Solvay Solexis, sulle quali l'Accusa non ha nemmeno cercato elementi di prova.

Tre decenni fa, quando ero appena passato dalla Magistratura all'Università, e non ancora alla professione forense, a conclusione di uno scritto intitolato alla cosiddetta supplenza giudiziaria, anno 1983, ho per la prima volta usato la formula "autoritarismo bene intenzionato" per riassumere il misto di buone intenzioni, e di

forzature di strumenti penali, che ha caratterizzato taluni filoni di giurisprudenza di assalto, non solo negli auroali Anni Settanta, ma anche ai giorni nostri. Ed in questo quadro può essere collocata l'accusa enorme ed abnorme sostenuta in questo processo. Buone intenzioni di tutela di interesse ritenuti importanti vengono travisate come criterio di espansione oltransista del penale, fino a capovolgere il significato garantista dei principi costituzionali.

La deriva autoritaria, insita in questa impostazione complessiva d'accusa, ha trovato un ultimo anello, a mio avviso interessante sul piano ideologico. Un ultimo anello nella perorazione rivolta ai Giudici al termine della storia. Udienza 16 luglio, pagina 39: "Una considerazione che non vuole essere una minaccia", ci ha detto il dottor Ghio. E ha detto rivolto ai Giudici: "Siete anche voi Pubblica Amministrazione, con funzione giurisdizionale, alla quale è affidato finalmente un caso che certamente è un risvolto non solo locale, e certamente aspetta una risposta in termini di rilevanza penale di certe condotte". Emerge in questa perorazione, forse al di là, io credo al di là di quanto il dottor Ghio non abbia inteso, una ideologia che mi viene da definire Ancient Régime, anteriore a Montesquieu. Il Giudice penale come organo di amministrazione della potestà punitiva, organo del sovrano, amministratore in funzione di tutela di interessi accostabili a quelli della Pubblica Amministrazione.

Quest'ultima - aveva detto poco prima il dottor Ghio - ha latitato, ha dato una cattiva prova di sé. Da Voi Giudici il Vostro caso aspetta una risposta, in termini di rilevanza penale. Sembra dire, il nostro Pubblico Ministero: io accusatore e Voi Giudici stiamo dalla stessa parte, nell'amministrazione della potestà punitiva, e par di capire anche nella tutela di interessi affidati alla Pubblica Amministrazione che era stata latitante.

È un punto importante questo. Ovviamente il Giudice non sta dalla parte di interessi diversi dal controllo imparziale della fondatezza dell'accusa. La specifica funzione e

la specifica dignità della giurisdizione stanno in ciò che differenzia la giurisdizione dell'amministrazione. Stanno nella imparzialità della giustizia, quella esigenza di terzietà che fonda l'esigenza della separazione dei poteri, principio cardine dello Stato di Diritto. Anche questo è un punto fondamentale.

Nello spazio del giusto processo, davanti ad un Giudice imparziale, terzo imparziale tra Accusa e Difesa, la Difesa sa di avere come scudo quella che è stata definita la regola fondamentale del garantismo. Assolve in assenza di prove, anche quando l'opinione pubblica vorrebbe la condanna, e condannare in presenza di prove anche quando l'opinione pubblica vorrebbe la assoluzione. Ho citato testualmente da un editoriale siglato L.P. in *Questione Giustizia* 2001 numero 1. Editoriale dell'allora direttore della Rivista, il noto Magistrato torinese Livio Peppino.

Vi ritrovo in questa enunciazione per un verso la consapevolezza che fattori esterni di opinione pubblica, di opinioni più o meno gridate magari, potrebbero produrre condizionamenti psicologici indebiti. Ma soprattutto vi ritrovo, in questa formulazione, una consapevole rivendicazione, nel mondo dei Magistrati, della autonomia del giudizio imparziale sui fatti e sul diritto, rispetto ad attese, pregiudizi, interessi quali che siano, relativi al giudizio che il Giudice è chiamato a pronunciare.

L'apporto che le Parti (Accusa e Difesa) in piano di parità e di uguale dignità è un apporto di argomenti, di ragioni di fatto e di Diritto. Di ragioni che comprendono i riferimenti alla giurisprudenza, ma che vanno oltre. Io ho cercato di mostrare il rapporto, spesso il difficile rapporto tra questo processo, tra l'accusa qui portata, e i principi generali dell'ordinamento di civiltà e di moralità del Diritto. Ho cercato di portare un contributo di argomenti razionali e razionalmente controllabili, utili al funzionamento della regola aurea del garantismo, egualmente comprensibili, confido, da Giudici professionali e non. Chi ha il compito di giudicare, compito difficile, in un

contesto che so essere emotivamente caldo, dalla razionalità degli argomenti trarrà conforto per l'applicazione della regola aurea del garantismo.

Dal giudizio della Corte di Assise attendo questo, il ristabilimento di un diritto giusto e ragionevole, e per Bernard De Laguiche l'assoluzione dalle imputazioni a lui ascritte con la formula più ampiamente liberatoria: i fatti non sussistono.

* * * * *

La Corte, rinvia all'udienza del 17 novembre 2014, alle ore 9.30, per l'arringa dell'Avvocato Santamaria.

* * * * *